

IL CATASTO

Leggi principali

Regio Decreto 08/10/1931, n. 1572

- Approvazione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto.

Art. 1. Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo: 1° di accertare le proprietà immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni; 2° di perequare l'imposta fondiaria. E ciò nei modi e termini prescritti negli articoli seguenti.

Art. 2. La misura avrà per oggetto di rilevare la figura e la estensione delle singole proprietà e delle diverse particelle catastali e di rappresentarle con mappe planimetriche collegate a punti trigonometrici. La particella catastale da rilevarsi distintamente è costituita da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati in un medesimo comune, appartengano allo stesso possessore, e siano della medesima qualità o classe, o abbiano la stessa destinazione. Saranno rilevati per la loro area anche i fabbricati urbani e gli altri enti non soggetti all'imposta fondiaria. Su richiesta del Ministro per l'educazione nazionale, saranno iscritte nei registri catastali, con apposita annotazione, le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili dichiarati soggetti a speciale protezione, a mente della legge 11 giugno 1922, n. 778, perché presentano un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.

Art. 3. Il rilevamento sarà eseguito da periti delegati dall'Amministrazione del Catasto, coi metodi che la scienza indicherà siccome i più idonei a conciliare la maggiore esattezza, economia e sollecitudine del lavoro. Le mappe catastali esistenti e servibili allo scopo saranno completate, corrette e messe in corrente, quand'anche in origine non collegate a punti trigonometrici. Le nuove mappe saranno nella scala di 1:2000. Dove sia richiesto dal maggiore frazionamento, delle particelle potranno essere nella scala di 1:1000 e di 1:500, e dove sia consigliato dal minore frazionamento, nella scala di 1:400.

Art. 4. Prima che comincino le operazioni di rilevamento si procederà alla ricognizione della linea di confine (delimitazione), ed ove sia necessario, alla posizione dei termini (terminazione);

- a) dei territori comunali o singole frazioni di comuni aventi patrimonio separato;
- b) delle proprietà comprese nei singoli comuni.

Art. 5. La delimitazione del territorio comunale e delle proprietà comprese nei singoli comuni sarà eseguita per cura dell'Amministrazione del Catasto, in concorso della Commissione censuaria comunale, ed in contraddittorio delle parti interessate o di loro delegati. I possessori possono farsi rappresentare mediante semplice dichiarazione autenticata dal Podestà; l'assenza loro, o della Commissione censuaria comunale, non sospende il corso dell'operazione. Le controversie che insorgessero rispetto alla linea di confine saranno composte amichevolmente dal delegato dell'Amministrazione o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti e risolte dal delegato stesso giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto. I terreni contestati saranno intanto compresi nel comune al quale di fatto appartengono.

Art. 6. La terminazione dei territori comunali sarà fatta per cura delle Amministrazioni municipali. La terminazione delle proprietà comprese nei singoli comuni sarà eseguita dai rispettivi possessori. Col regolamento si stabiliranno le norme opportune perdette operazioni. I termini saranno riferiti in mappa. L'omissione della terminazione non ritarderà le altre operazioni catastali.

Art. 7. Alla delimitazione e terminazione terrà dietro il rilevamento da farsi dai periti governativi catastali con l'intervento dei delegati delle Commissioni censuarie comunali, se trattasi di confini comunali, e con l'intervento dei possessori interessati se trattasi di confini interni. L'assenza però dei rappresentanti dei comuni limitrofi e dei possessori non sospenderà il corso delle operazioni, potendo i periti catastali servirsi di indicatori locali. I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali risulteranno all'atto del rilevamento. Quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto, con relativo annotamento e con riserva di ogni diritto. I beni dei quali non si potessero conoscere i possessori saranno provvisoriamente intestati al Demanio dello Stato. Il Governo potrà fare eseguire a cottimo quei lavori che possono assoggettarsi ad una facile sorveglianza e verificazione. Se la proprietà indivisa dell'immobile è comune a più persone, l'intestazione indicherà le quote dei singoli partecipanti, ciascuno dei quali sarà tenuto in solido al pagamento dell'imposta. Qualora sull'immobile coesista il possesso, da parte di più persone, di diversi diritti reali di godimento dei frutti o di alcuna specie di essi o di altre utilità del sopra o sotto suolo, la intestazione indicherà come compossessore ciascun titolare dei suddetti diritti, specificando la consistenza dei diritti medesimi e attribuendo a uno dei compossessori il godimento di ogni altro diritto all'infuori di quelli specificati, ed assegnando ad ognuno una parte del reddito imponibile complessivo corrispondente al valore dei rispettivi godimenti. Ogni compossessore sarà tenuto al pagamento della propria quota d'imposta, senza vincolo di solidarietà per la quota dovuta dagli altri compossessori, nonostante qualsiasi uso, patto o disposizione di antica legge in contrario; salva soltanto nei rapporti interni fra i compossessori l'osservanza delle diverse pattuizioni risultanti dall'atto scritto di costituzione o di conferma del diritto di godimento, che abbia data certa e risalga a non oltre un trentennio prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni di legge, e ciò nei limiti dello stesso trentennio e salva, nei casi che il trentennio venisse a compiersi nei cinque anni successivi alla loro entrata in vigore, la ulteriore osservanza di tali patti per l'intero quinquennio. Nulla è innovato intorno all'obbligazione di soddisfare l'imposta fondiaria incombente all'usufruttuario, all'usurario, al titolare del diritto di abitazione o all'enfiteuta, debitore di un'annua prestazione in denaro o in derrate, purché questa

sia stabilita in una somma o quantità determinata. Nel caso che la prestazione sia stabilita in una quota parte dei frutti dell'immobile, si applicheranno le disposizioni del precedente capoverso.

Nulla è pure innovata in ordine ai rapporti di promiscuità costituiti dalla esistenza di usi civici e di altri diritti particolari a favore di singole collettività sopra immobili di altrui proprietà.

8. (Art. 3 legge 5 gennaio 1928, n. 135). - Il rilevamento della coesistenza sullo stesso immobile, dei diversi diritti reali di godimento sarà fatto, su domanda degli interessati, dall'Amministrazione catastale, la quale potrà anche provvedervi d'ufficio. Nel caso di contestazione, l'intestazione dei compossessori di fatto porterà l'annotamento di riserva di ogni diritto.

9. (Art. 4 legge 5 gennaio 1928, n. 135). - Le proposte di intestazione e di ripartizione vengono portate a conoscenza degli interessati, i quali hanno diritto di reclamare contro di esse, e vengono rese definitive, coi procedimenti prescritti nell'art. 37 del presente testo unico.

10. (Art. 8 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª). - Con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto e le riforme che occorressero a tal fine nella legislazione civile.

11. (Art. 9 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª). - La stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile, sulla quale è fatta la ripartizione dell'imposta, mediante la formazione di tariffe di estimo, nelle quali è determinata, comune per comune, la rendita stessa per ogni qualità e classe.

12. Di regola ogni Comune amministrativo avrà una sola mappa ed una sola tariffa. Le eccezioni a questa regola dovranno essere autorizzate dal Ministro per le finanze con decreto speciale, sulla proposta dell'Ufficio generale del catasto, o del legale rappresentante del Comune, sentito in questo secondo caso lo stesso Ufficio generale del catasto.

13. (Art. 11 (1° e 2° comma) legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 (1° comma), 5 (4° comma) e 6 (2° comma) R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17). - La tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualità e classe.

La rendita imponibile è quella parte del prodotto totale del fondo che rimane al proprietario, netta dalle spese e perdite eventuali.

Agli effetti attuali del catasto, le tariffe d'estimo rappresentano la parte dominicale del reddito medio, ordinario, continuativo ritraibile dai terreni al 1° gennaio 1914.

Le tariffe d'estimo stabilite dalla Commissione censuaria centrale a norma dell'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, in occasione della revisione generale degli estimi catastali, saranno conservate. Quando occorra completarne il quadro o formarlo di nuovo, provvederà l'Amministrazione catastale con gli stessi criteri di cui all'art. 1 del R. decreto sopra citato e con le norme dettate dal Ministro per le finanze a mente dell'art. 6 dello stesso R. decreto.

14. (Art. 1 (1° comma) R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717). - I terreni saranno iscritti in catasto nello stato delle colture o di destinazione nel quale si troveranno all'atto del classamento, senza tener conto di deterioramenti intenzionali o dipendenti da circostanze eccezionali e transitorie. I miglioramenti avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dall'epoca in cui il possessore dimostrerà di averli introdotti, senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate da leggi speciali.

15. (Art. 13 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª). - Ogni particella sarà considerata da sé, senza riguardo alla sua

connessione con altri fondi o con esercizi industriali, e a rapporti personali del possessore.

16. (Art. 15 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª). - Saranno compresi nel catasto i fabbricati rurali di che all'art. 8 della legge 6 giugno 1877, n. 3684, e cioè le costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengono allo stesso proprietario dei terreni cui servono e siano inoltre destinate:

- a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra;
- b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;
- c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonché alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

I detti fabbricati e le aree che occupano saranno esenti da imposta.

17. (Art. 16 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª). - Le acque d'irrigazione si intenderanno comprese per il loro effetto utile nella stima dei terreni cui servono. Nel caso però di terreni irrigati con acque in tutto o in parte di affitto o concesse a canone, sarà fatta dal reddito una proporzionata detrazione per il costo dell'acqua.

18. (Art. 17 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23; art. 1 legge 11 luglio 1929, n. 1260). - Saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline ed i laghi e stagni da pesca, con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria, e le tonnare.

I terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono, speciali apparecchi di riparo o riscaldamento, o in generale sottratti per qualsivoglia altro uso alla ordinaria coltivazione, in quanto non siano da considerarsi, giusta l'art. 16 del presente testo unico, come accessori dei fabbricati rurali, si valuteranno parificandoli ai migliori tra i terreni contigui.

Non si attribuirà alcuna rendita:

- a) ai fondi indicati dall'art. 10 della legge 14 luglio 1864, n. 1831, ed è abrogato il disposto del 2° alinea, n. 5, del detto articolo;
- b) alle strade vicinali contemplate dall'articolo 19 della legge 20 marzo 1865, allegato F;
- c) alla superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque.

... *omissis* ...

(si omettono gli artt. 19-40 che dettano norme sulle commissioni censuarie, sui loro compiti istituzionali e sui componenti delle stesse nonché disposizioni procedurali sul classamento dei fondi)

41. Costituiscono il catasto:

- 1) la mappa particellare;
- 2) l'elenco o lo schedario delle particelle;
- 3) il registro o schedario delle partite;
- 4) la matricola o schedario dei possessori.

Il tipo, la forma e le caratteristiche degli atti sono approvati con decreti del Ministro per le finanze anche per assicurarne la idoneità alla elaborazione meccanografica.

Viene inoltre conservata presso gli uffici tecnici erariali la raccolta dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari, che sono assoggettati alla consultazione ed al rilascio di copie alla stregua degli atti innanzi citati.

42. (Art. 34, legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª). - Il catasto sarà conservato e tenuto in corrente, in modo continuo ed anche con lustrazioni periodiche, delle mutazioni che avvengono nello stato dei possessi e dei rispettivi possessori.

[Le volture catastali saranno obbligatorie, e non potranno essere fatte che sulla fede di atti pubblici e di scritture priva-

te con sottoscrizioni autenticate da notaio, o accertate giudizialmente].

43. (Art. 35, legge 1° marzo 1866, n. 3682, serie 3ª; art. 2, R. decreto 16 dicembre 1922, numero 1717; art. 2, R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276). - Daranno luogo a variazioni nell'estimo catastale, in aumento:

- 1° L'alluvione, la formazione di isole, il ritiro o la deviazione di acque;
 - 2° L'introduzione di beni non ancora censiti o di beni catastali tra i fabbricati urbani;
 - 3° Il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata;
 - 4° La cessazione di esenzioni dall'imposta fondiaria stabilite dalla legge 1° marzo 1886, numero 3682, serie 3ª o da altre leggi;
 - 5° La revisione del classamento dei terreni migliorati di qualità di coltura o di classe;
 - 6° La cessazione o l'attenuazione dei vincoli forestali o delle servitù militari che abbiano dato luogo a diminuzione di estimo;
 - 7° Il passaggio a carico dello Stato di spese prima gravanti sui possessori per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica;
- in diminuzione:

- 1° La perenzione totale o parziale del fondo, o la perdita totale o parziale della potenza produttiva del medesimo per naturale esaurimento o per altro evento naturale avente carattere di forza maggiore, anche se non si verifica cambiamento di coltura, nonché per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni;
 - 2° Lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario per suo trasporto al catasto dei fabbricati urbani;
 - 3° Il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria;
 - 4° L'applicazione di nuovi vincoli forestali o di nuove servitù militari o l'aggravamento dei vincoli o delle servitù preesistenti in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile;
 - 5° Il passaggio a carico dei possessori di spese prima gravanti sullo Stato per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica;
 - 6° La revisione del classamento dei terreni per i quali alla qualità di coltura allibrata in catasto risulti sostituita una qualità di coltura di minor reddito imponibile.
- Nessun'altra mutazione, oltre a quelle necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, sarà operata nella qualificazione, classificazione e tariffa e nell'applicazione di qualità e classe ai singoli terreni fino alla revisione generale del catasto.

44. (Art. 36 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª). - La revisione generale del catasto non potrà farsi prima che siano trascorsi trent'anni dall'epoca della sua attivazione.

45. (Art. 3, R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, ed art. 2, R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276). - L'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici ha la facoltà di accertare se la qualità di coltura attribuita in catasto ai singoli terreni corrisponda all'attuale, e di correggere le scritture catastali per ottenere tale corrispondenza. I miglioramenti però avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dall'epoca in cui il possessore dimostrerà di averli introdotti, senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate dalle leggi speciali. La revisione potrà essere richiesta anche dal singolo possessore per i propri fondi ogni anno nei tre mesi che seguono la pubblicazione del ruolo dell'imposta terreni. Dei risultati della revisione si terrà conto nel ruolo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

46. (Art. 37, legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª). - Le esenzioni temporanee dalla imposta fondiaria, stabilite da leggi speciali, continueranno a sussistere per tutto il tempo fissato, malgrado la revisione generale del catasto che avvenisse nell'intervallo.

... omissis ...

(si omettono gli artt. 47-54 che dettano norme amministrative sull'attivazione e conservazione del catasto)

55. (DPR n. 650 del 26/10/72) Le domande di voltura devono essere compilate, da chi ne ha l'obbligo, unitamente alle note di voltura specificanti i trasporti da eseguirsi in catasto in dipendenza dei trasferimenti oggetto di tali domande, sopra un modulo a stampa fornito dall'amministrazione.

Il modulo a stampa deve essere richiesto all'Ufficio tecnico erariale ovvero all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette i quali provvederanno al contestuale rilascio del certificato catastale dal quale risulti la ditta cui in catasto è iscritto ciascun immobile da volturare e tutti i dati catastali che lo distinguono.

Il certificato catastale è rilasciato in esenzione dai diritti catastali, fermo restando il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi speciali.

Le domande di voltura, devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di 30 giorni dall'avvenuta registrazione, da parte dell'Ufficio del registro e delle successioni, degli atti civili o giudiziari, o della denuncia di successione, relativi ai beni oggetto di trasferimento.

L'obbligo della presentazione delle domande di voltura e della compilazione delle relative note di voltura incombe alle persone che, per le disposizioni contenute nelle leggi di registro e sulle successioni, hanno l'obbligo della registrazione degli atti civili o giudiziari o della denuncia di successione, nonché del pagamento delle relative imposte.

Alla domanda di voltura, da assoggettare all'imposta di bollo, vanno allegati:

- a) la copia o estratto, in carta libera, degli atti civili o giudiziari, o della denuncia di trasferimento in causa di morte con la copia dei documenti relativi alla successione;
- b) il tipo di frazionamento di cui al seguente art. 57, quando il trasferimento riguarda particelle frazionate; e, qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, la domanda di voltura deve contenere:
- c) un elenco degli atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi tra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, completo degli estremi di rogito e di registrazione;
- d) la cronistoria dei passaggi intermedi, quando non siano mai stati posti in essere gli atti relativi ai medesimi passaggi; essa deve risultare da una dichiarazione della parte nel cui interesse viene chiesta la voltura, autenticata dal notaio, o da atto notorio nel caso di domanda di voltura dipendenti da successioni.

Il documento di cui alla lettera a) deve recare in calce apposita attestazione dell'Ufficio del registro e delle successioni, indicante la data e gli altri estremi dell'avvenuta registrazione, nonché gli estremi dell'avvenuto pagamento dei diritti catastali e dei tributi speciali.

Per il documento di cui alla lettera b) valgono le norme del seguente articolo 57.

Nel caso in cui la nota di voltura viene compilata sulla scorta della cronistoria dei passaggi intermedi di cui alla lettera d), l'Ufficio tecnico erariale:

fa constare negli atti del catasto che la esecuzione della voltura avviene con annotazione di riserva e cioè ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto;

notifica l'eseguita voltura alla ditta che risulta iscritta in catasto come possessore dell'immobile volturato.

56. I notai ed in genere i pubblici funzionari all'uopo incaricati non possono redigere atti pubblici od autenticare scrit-

ture private riguardanti trasferimenti di beni, se dalle parti non sia loro consegnato il certificato catastale previsto dal precedente art. 55, nonché, se del caso, l'elenco degli atti o documenti di cui alla lettera c), ovvero la dichiarazione con la cronistoria di cui alla lettera d) dello stesso art. 55, e, quando si tratti di frazionamento di particelle, anche il tipo di cui al seguente art. 57.

Negli atti redatti o autenticati gli immobili trasferiti devono essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto e deve essere fatto esplicito riferimento al certificato catastale nonché agli altri atti esibiti dalle parti ai sensi del precedente comma.

57. Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore, regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria.

Il tipo di frazionamento deve essere sottoscritto per accettazione dalle parti interessate e sottoposto dal tecnico che lo ha firmato all'Ufficio tecnico erariale per la dichiarazione preventiva di regolarità ai fini della introducibilità in mappa. L'ufficio tecnico erariale è tenuto a rilasciare la dichiarazione entro 20 giorni dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, i notai e i pubblici ufficiali di cui all'art. 56, possono redigere gli atti anche senza la presentazione della dichiarazione di regolarità.

Il tipo di frazionamento, munito della dichiarazione di regolarità di cui al comma precedente, deve essere prodotto a corredo delle domande di voltura dipendenti da:

- a) atti pubblici o giudiziali o scritture private, con firme autenticate da notaio o accertate giudizialmente purché posti in essere o autenticate entro 90 giorni dalla data di dichiarazione di regolarità apposta sul tipo stesso;
- b) denunce di successione, purché presentate all'Ufficio del registro entro il predetto termine di 90 giorni.

In caso contrario la dichiarazione di regolarità si considera annullata.

57-bis. Se all'atto della presentazione della domanda di voltura l'Ufficio tecnico erariale ne rileva la incompletezza o la insufficienza o la imperfezione, concede a chi presenta la domanda un termine improrogabile di 30 giorni per il completamento, la integrazione e la regolarizzazione della domanda stessa.

Ove alla scadenza del termine di cui al precedente comma non venga fornito quanto è stato richiesto, vi provvede l'Ufficio tecnico erariale, ponendo a carico dell'inadempiente le spese occorse, il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero.

Qualora, però, alla domanda di voltura, ove ne ricorra il caso, non risulti allegato il tipo di frazionamento, la voltura viene eseguita cointestando alle due parti le particelle che dovevano frazionarsi.

Per ottenere successivamente l'introduzione in catasto del frazionamento deve essere prodotto il tipo di frazionamento, redatto in aderenza all'atto o alla denuncia di successione e secondo le norme del precedente art. 57, con le firme delle parti autenticate.

Se il tipo di frazionamento allegato alla domanda di voltura non reca la dichiarazione di regolarità di cui al precedente art. 57, il tecnico che lo ha firmato è soggetto alla pena pecuniaria stabilita nell'art. 60, salvo che l'inadempienza sia imputabile all'Ufficio tecnico erariale per non avere questo rilasciata la dichiarazione nel termine previsto dal secondo comma del precedente articolo.

Ove dalla verifica sopralluogo emergano difformità, eccedenti le tolleranze catastali, fra le dividendi di possesso ri-

portate sul tipo di frazionamento e quelle di fatto stabilmente definite sul terreno, l'Ufficio tecnico erariale invita le parti a regolarizzare, entro il termine di 30 giorni, il tipo già esibito e riconosciuto non rispondente allo stato di fatto.

Se le parti non provvedono a quanto loro viene richiesto, il tipo viene dichiarato inidoneo ai fini della conservazione del catasto e l'Ufficio tecnico erariale eseguirà il rilevamento delle dividendi di possesso, ponendo a carico delle parti le spese occorse, il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero. Le particelle frazionate in base a tale rilevamento saranno affette da apposita annotazione di riserva intesa a far constare negli atti catastali che la voltura viene eseguita per i soli effetti della conservazione del catasto, senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto.

58. (Art. 5, legge 7 luglio 1901, n. 321). - Nelle province in cui il nuovo catasto sostituisce un antico catasto geometrico particellare, per ottenere il collegamento del catasto vecchio al nuovo, i possessori potranno rivolgersi agli uffici catastali facendone domanda in doppio esemplare, con l'indicazione dei numeri di mappa del catasto antico e di quelli del nuovo che debbono corrispondere, e con allegato un estratto autentico della mappa antica.

Gli uffici catastali fatti gli opportuni riscontri, e con le cautele che verranno prescritte col regolamento, restituiranno alle parti richiedenti uno dei due esemplari della domanda con vidimazione indicante la presunta corrispondenza senza responsabilità dell'Amministrazione.

59. (Art. 6, legge 7 luglio 1901, n. 321). - Saranno esenti da qualsiasi diritto, salvo la tassa di bollo:

- a) i certificati ed estratti catastali richiesti dai notai, cancellieri, uscieri ed altri pubblici funzionari, per la redazione degli atti nei quali intervengono, o per essere allegati agli atti stessi, ai sensi dell'art. 56 del presente testo unico;
- b) gli estratti di mappa da riprodursi come tipo di frazionamento, ai sensi dell'art. 57 del presente testo unico;
- c) gli estratti di mappa e gli atti per il collegamento tra il vecchio e il nuovo catasto, ai termini dell'art. 58 del presente testo unico.

Uno dei due esemplari della domanda di collegamento, di cui all'art. 58, sarà pure esente dalla tassa di bollo.

Le riproduzioni dei fogli di mappa, eseguite emesse in vendita a cura dello Stato, saranno assoggettate agli ordinari diritti ed alle tasse di bollo solamente quando debbono servire per un qualunque uso pubblico, come copia o estratti autentici delle mappe.

60. Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai commi, primo, quarto, quinto e sesto dell'art. 55, e quelle di cui agli artt. 56, 57 e 57-bis, sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000.

Alla stessa pena pecuniaria sono assoggettati coloro che non osservino le disposizioni di cui agli artt. 3, 7, 20 e 28 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e dei quali gli ultimi due sostituiti dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514.

L'accertamento delle violazioni spetta agli ingegneri dirigenti degli uffici tecnici erariali.

Il relativo processo verbale è trasmesso all'intendente di finanza competente per territorio, per l'applicazione della pena pecuniaria, a norma degli artt. 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n. 4].

61. (Art. 9, legge 7 luglio 1901, n. 321). - Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per assicurare la conservazione del nuovo catasto da farsi in due esemplari identici delle mappe e dei registri catastali, da affidarsi l'uno alle Sezioni tecniche catastali, e l'altro agli uffici distrettuali delle imposte.

Regio Decreto 12/10/1933, n. 1539**- Approvazione del regolamento per l'esecuzione delle disposizioni legislative sul rioridramento dell'imposta fondiaria.****Capitolo I - Uffici del catasto.**

1. L'ufficio generale del catasto è retto da un Direttore generale, al quale appartengono la direzione e la vigilanza di tutte le operazioni catastali.

L'ufficio generale del catasto fa parte integrante del Ministero delle Finanze.

2. Il direttore generale esercita, in nome del Ministro, verso il quale è direttamente responsabile, le attribuzioni che gli sono affidate dal presente regolamento, sotto l'osservanza delle disposizioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale delle finanze.

Il direttore generale sottopone all'approvazione del Ministro il piano dei lavori da eseguirsi in ogni anno nelle varie province del Regno, insieme col preventivo delle relative spese.

3. I lavori per la formazione del catasto sono eseguiti sotto la direzione di appositi uffici, di cui il numero e la denominazione sono stabiliti con decreto Reale.

Quando sia possibile in taluna provincia, senza nuocere alla regolarità e speditezza delle operazioni, la direzione di queste potrà, con decreto del Ministro delle finanze, essere affidata agli Uffici Tecnici di Finanza.

Capitolo II - Commissioni censuarie Comunali e provinciali. 4 - 30

(Implicitamente abrogati, in seguito alla sostituzione delle disposizioni legislative in materia)

Capitolo III - Operazioni di delimitazione e terminazione e di misura. 31 - 47

... *omissis* ...

(si omettono gli artt. 31-47 che dettano norme sugli uffici del catasto nonché su già superate norme sulle operazioni di rilievo catastale di base)

48. Costituiscono quindi particelle catastali, da rappresentarsi e da individuarsi separatamente all'atto del rilevamento, oltre gli appezzamenti di possessori diversi e quelli soggetti ad enfiteusi o livello:

- a) le singole parti di un medesimo possesso, sebbene contigue, quando differiscono fra loro per qualità di coltura;
- b) i fabbricati o porzioni di fabbricati urbani insieme alle loro dipendenze, come cortili, pozzi e simili;
- c) i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali, colle loro dipendenze, come cortili, pozzi, aie e simili;
- d) le aie ed i cortili, quando non siano contigui ai fabbricati cui servono;
- e) i cortili, gli anditi, ed altri spazi comuni a diversi possessori;
- f) l'area circoscritta dalle linee esterne delle fortezze, delle chiese, dei cimiteri e degli spazi contigui destinati ad uso pubblico;
- g) le miniere, le cave, le torbiere e le saline, quando non siano sotterranee, e le tonnare, per la superficie occupata stabilmente ad uso della relativa industria;
- h) le valli, i laghi e gli stagni da pesca;
- i) i terreni destinati a scopo di edilizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento; ed in generale tutti i terreni sottratti, per qualsivoglia altro uso, all'ordinaria coltivazione, in quanto non siano da considerarsi come accessori di fabbricati;
- j) le strade ferrate e le tramvie in quanto abbiano sede propria, colle rispettive dipendenze;
- k) i ponti soggetti a pedaggio;

- l) i canali, i viali, le strade, gli accessi e simili, di proprietà privata, quando non appartengono ai possessori dei terreni fronteggianti;
- m) gli argini principali lungo i corsi d'acqua;
- n) le fontane pubbliche, i monumenti nazionali e piazze pubbliche, in quanto non siano da considerarsi come unite alle strade o una continuazione delle medesime;
- o) i terreni di territorio comunale o possesso controversi;
- p) le spiagge, le rocce, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;
- q) e, in generale, tutte quelle porzioni di terreno che diversificano dal contiguo, o per qualità di coltura, o per destinazione, o per altre speciali condizioni, escluse le prode ordinarie dei fondi, che ne formano parte integrante.

49. Possono farsi particelle distinte anche per quei terreni che sono situati nello stesso comune, appartengono allo stesso possessore e sono della medesima qualità, od hanno la stessa destinazione, quando sono divisi da fossi, muri, strade o da altre accidentalità naturali o artificiali permanenti del terreno.

Nei comuni dove esistono mappe servibili, tali divisioni devono essere mantenute, colle rettifiche eventualmente occorrenti.

50. Si rilevano pure, e si rappresentano in mappa, senza che costituiscano particelle catastali da numerarsi:

- a) le strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali, le piazze pubbliche, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito;
- b) l'alveo dei fiumi e dei torrenti;
- c) l'area di proprietà pubblica occupata da canali, laghi, stagni, serbatoi e simili;
- d) i canali maestri per la condotta delle acque, indicati all'art. 89.

51. Le nuove mappe devono di regola essere formate nella scala di 1:2000.

Per quelle parti di territorio che sono frazionate in piccole particelle, si fanno allegati nella scala di 1: 1000, e occorrendo, anche di 1:500.

Per i comuni in cui il territorio è nella maggior parte frazionato in piccole particelle, l'Ufficio generale del catasto può disporre che l'intera mappa sia tutta nella scala di 1:1000. Dove invece sia consigliato dal minor frazionamento la mappa potrà esser fatta nella scala di 1:4000.

L'Ufficio generale del catasto può pure disporre che nella formazione della mappa si impieghino, senza ricorrere ad allegati, a seconda del frazionamento del territorio, scale differenti da scegliersi però tra quelle indicate in questo articolo.

52. Nei casi eccezionali, di cui all'articolo 12 del testo unico, il comune si divide in sezioni per il solo scopo catastale, e le sezioni devono in generale essere determinate da strade, corsi d'acqua, o da altri limiti naturali od artificiali, e possibilmente da confini di proprietà.

Anche nel caso che il comune venga diviso in sezioni, la Commissione censuaria comunale resta una sola per l'intero comune amministrativo.

53. Insieme alle particelle si rilevano i termini stabili, che, secondo le norme impartite dall'Ufficio generale del catasto, siano da riferirsi in mappa, e contemporaneamente si rimedia agli errori ed alle omissioni che eventualmente si riscontrassero nei dati assunti dal delimitatore circa al nome dei possessori, alla ubicazione, alla qualità di coltura, od alla destinazione di ciascuna particella.

54. I beni devono intestarsi ai rispettivi possessori, quali risultano all'atto del rilevamento, valendosi delle notizie raccolte durante la delimitazione, e delle indicazioni che vengono fornite dai possessori o da chi li rappresenta, e in mancanza di essi, dalla Commissione censuaria comunale, o

dall'indicatore che accompagna il perito.

55. Nei casi di enfiteusi o livello, e di usufrutto, la intestazione deve Portare in linea principale l'enfiteuta o livellario, e l'usufruttuario, ed in linea secondaria chi ha il dominio diretto o la proprietà del fondo.

Se la proprietà indivisa dell'immobile è comune a più persone, l'intestazione indicherà le quote dei singoli partecipanti, sebbene ciascuno di essi sia tenuto in solido al pagamento dell'imposta.

Qualora sull'immobile coesista il possesso, da parte di più persone, di diversi diritti reali di godimento dei frutti o di alcuna specie di essi o di altre utilità del sopra o sotto suolo e gli interessati lo richiedano, la intestazione indicherà i singoli compossessori, specificando per ognuno di essi i diritti reali di godimento spettantigli, e attribuendo ad uno dei compossessori ogni altro diritto non specificato. L'Amministrazione catastale, in mancanza della domanda dei compossessori, potrà, se crede, provvedere d'ufficio.

Nel caso di contestazione l'intestazione dei compossessori di fatto porterà l'annotazione di riserva di ogni diritto.

56. Verificata la mappa di un comune, ai sensi dell'art. 204, si procede a calcolare le aree delle singole particelle catastali con quei metodi che dall'Ufficio generale del catasto siano riconosciuti più convenienti.

Capitolo IV - Operazioni di qualificazione, classificazione e classamento.

57. Prima di intraprendere le operazioni per la stima dei terreni in ciascuna provincia, i periti dell'Amministrazione catastale, delegati alle operazioni stesse, dividono la provincia in circoli censuari, comprendendo in ogni circolo un gruppo di comuni che siano in analoghe condizioni topografiche, agricole ed economiche.

Per ogni circolo si sceglie un comune che comprenda le qualità di coltura predominanti nel circolo e che si trovi in condizioni da poter servire come tipo per le operazioni di stima da compiersi nel circolo stesso. Ove le condizioni speciali del territorio lo richiedano, potranno scegliersi due comuni tipo invece di uno solo. Formati i circoli censuari, i periti catastali delegati alle operazioni di stima, col concorso delle Commissioni comunali, procedono alla qualificazione e classificazione di ciascun comune, seguendo criteri e procedimenti uniformi per tutto il Regno, che saranno stabiliti dall'Ufficio generale del catasto, al quale spetta di approvare la divisione in circoli censuari di ciascuna provincia.

58. La qualificazione consiste nel distinguere i terreni di ciascun comune le varie loro qualità, ossia secondo le specie essenzialmente differenti, tanto per la diversa coltivazione a cui vengono di solito destinati i terreni stessi, quanto per il diverso loro prodotto spontaneo, od anche per altre condizioni o circostanze notevoli o permanenti.

59. Per indicare i terreni di una stessa qualità, devono usarsi denominazioni uniformi in tutti i comuni, in base al prospetto formato dall'Ufficio generale del catasto, come all'art. 47.

60. La classificazione consiste nel suddividere ogni qualità in tante classi quanti sono i gradi notabilmente diversi della rispettiva produttività, tenuto conto delle condizioni fisiche ed economiche influenti sulla relativa rendita netta, e precisando per ciascuna classe le principali caratteristiche che valgono a distinguerle dalle altre.

L'Ufficio generale del catasto determina il numero massimo di classi in cui di regola ciascuna qualità può essere suddivisa. Le eccezioni alla regola stabilita dovranno essere approvate dall'Ufficio generale medesimo.

Nella classificazione non si tiene conto delle piccole differenze per formare classi distinte.

61. Nella classificazione dei terreni deve farsi, per ciascun comune e per ogni qualità, una speciale numerazione progressiva di classi.

62. Per quei terreni che si coltivano soltanto a dati intervalli, lasciandoli in riposo un certo numero di anni consecutivi, che non può computarsi nella ruota agraria in uso per la generalità del territorio cui appartengono, si fanno, di regola,

qualità e, ove occorra, classi distinte, sempreché si tratti di un certo numero di particelle.

Quando si tratti di poche particelle, la loro stima può farsi per parificazione alle analoghe qualità e classi di terreni aventi una rendita corrispondente a quella che esse producono.

63. Nella classificazione dei terreni irrigui si tiene conto della qualità più o meno fertilizzante delle acque, della loro quantità, del sistema di irrigazione, e, in generale, di tutte le circostanze influenti sulla produzione.

64. I danni delle inondazioni ordinarie, procedenti da straripamenti di laghi, fiumi, torrenti e canali, o da mancanza di scolo, che in alcune zone di terreno accadono quasi inevitabilmente ogni anno, od a brevi periodi presso che certi, e che cagionano una diminuzione ordinaria di prodotti sopra una determinata zona di terreni, si tengono a calcolo direttamente nella classificazione, cioè formando per tali terreni una o più classi speciali, oppure nel classamento, quando si tratti di poche particelle, abbassando la classe che altrimenti si sarebbe dovuta assegnare.

L'abbassamento di classe, ammesso in questo e negli artt. 65, 66 e 120, deve essere giustificato da una effettiva diminuzione di rendita, equivalente alla differenza di classe.

65. I danni derivanti da lavine e frane, che occorrono quasi inevitabilmente ed a brevi intervalli, si considerano nella stima, o mediante la qualificazione e la classificazione, o mediante il classamento dei terreni che vi sono soggetti, secondo che si tratta di un rilevante o limitato numero di particelle.

66. Per i terreni soggetti a vincolo forestale si tiene conto degli effetti di tale servitù nella classificazione o nel classamento.

... omissis ...

(si omettono gli artt. 67-74 che dettano norme sulle lustrazioni catastali di base)

75. Il classamento, ossia l'attribuzione di qualità e classe, consiste nel riscontrare sopra luogo la qualità di ogni particella catastale, e nel collocarla in quella tra le classi prestabilite nel prospetto indicato all'art. 72, che, fatti gli opportuni confronti colle particelle tipo, ne presenta le caratteristiche ed i dati conformi, o più prossimi, rispetto al grado di produttività ed alle particolari condizioni della particella medesima.

Durante il classamento si verificherà e, se del caso, si rettificcherà, la specificazione dei diritti reali di godimento, spettanti ai singoli compossessori di una stessa particella, fatta nella intestazione del possesso a mente dell'art. 55; e si raccoglieranno altresì gli elementi necessari per assegnare, nella intestazione, ai singoli possessori la quota parte del reddito imponibile complessivo corrispondente al valore dei rispettivi diritti.

77. I miglioramenti, di cui all'articolo precedente, sono quelli che possono far variare i terreni di qualità, o anche di classe.

78. I miglioramenti che con qualsiasi operazione agricola si intendesse introdurre nei terreni, saranno preventivamente denunziati per iscritto dal possessore alla Commissione censuaria comunale. Nella denuncia si indicheranno in modo chiaro e preciso l'ubicazione, la denominazione, lo stato di coltura e la superficie dei terreni da migliorare ed i possessori confinanti. Saranno inoltre descritte le piantagioni fruttifere esistenti sui terreni medesimi e specificati i miglioramenti che si intende introdurvi.

79. I miglioramenti, pei quali i possessori avessero ommesso di presentare la denuncia preventiva, di cui all'articolo precedente, potranno essere denunziati anche dopo che siano state eseguite le relative operazioni di bonifica e miglioria; ma delle denunce sarà tenuto conto solamente se ed in quanto i periti catastali possano, in base ad esse, riconoscere in modo non dubbio, lo stato dei terreni anteriore ai miglioramenti e la data di questi.

Tali denunce debbono essere fatte nelle forme indicate nell'articolo precedente e possono contenere inoltre quelle altre

indicazioni o prove che i possessori credano di aggiungere nel loro interesse.

L'ultimo termine utile per la presentazione delle denunce tardive dei miglioramenti, è quello stabilito dagli artt. 131 e 140 per la presentazione dei reclami sui risultati del classamento.

... *omissis* ...

86. Affinché un fabbricato sia ritenuto rurale, ed escluso per ciò dalla stima, giusta l'art. 16 del testo unico, non è necessario che sia situato sul fondo cui serve.

87. Sono accessori o dipendenze dei fabbricati rurali i pozzi, i cortili, le concimaie, le aie e simili, quando siano esclusivamente e stabilmente destinati agli usi propri dell'agricoltura.

... *omissis* ...

Capitolo V - Tariffe di estimo.

95. Le tariffe di estimo debbono rappresentare la parte dominicale del reddito medio ordinario continuativo ritraibile dai terreni di ciascuna qualità e classe per unità di superficie al 1° gennaio 1914. Debbono perciò riferirsi a sistemi di coltivazione ordinari e duraturi, secondo gli usi e le consuetudini locali, praticati senza straordinaria diligenza o trascuranza, e debbono fare astrazione dai vantaggi dipendenti dalla conversione dei frutti maturali in prodotti di maggior pregio mediante operazioni industriali.

96. La parte dominicale del reddito alla quale devono riferirsi le tariffe di estimo, è la porzione del prodotto annuo totale spettante al proprietario come tale, ossia la rendita padronale lorda, depurata di tutte le spese riferibili al capitale fondiario, e cioè: le spese di amministrazione, le quote annue di reintegrazione delle colture, le quote annue di manutenzione e di perpetuità dei fabbricati, dei manufatti ed in generale di tutte le opere di sistemazione e di adattamento del terreno.

La rendita padronale lorda poi a sua volta si ricava dal prodotto annuo tale detraendone le spese di produzione e cioè:

- a) le spese annue medie di riparazione, la quota di ammortamento e l'interesse della parte fissa del capitale di esercizio (animali da lavoro, macchine, strumenti e simili);
- b) il valore delle materie prime, principali ed ausiliarie impiegate nella coltivazione (concimi, sementi, mangimi, lettimi, ecc.);
- c) i compensi al lavoro sia intellettuale che manuale;
- d) l'interesse della parte circolante del capitale di esercizio costituita dalle materie prime e dal numerario occorrenti per far fronte alle esigenze della coltivazione nel primo periodo dell'anno agrario, in attesa dei nuovi raccolti;
- e) ed eventualmente le somme erogate in noli di macchine, strumenti e simili che non rientrassero nella composizione normale del capitale di esercizio secondo gli usi e le consuetudini locali. Non si fanno deduzioni per decime, canoni enfiteutici o livellari, diritti di pascolo e di legnatico, debiti e pesi ipotecari, compensi e prestazioni in genere.

97. Tra le spese di cui all'articolo precedente sono comprese quelle relative alle opere di difesa, scolo e bonifica, ed ai fitti o canoni d'acqua che sovente gravano in misura differente sulle particelle di una stessa qualità e classe, o gravano soltanto su una parte di esse. Dette spese di regola non si conteggeranno nel determinare la tariffa di ciascuna qualità e classe, ma si dedurranno dalla rendita unitaria delle qualità e classi applicabili alle singole particelle per le quali dette spese si verificano, formando così speciali tariffe derivate. In modo analogo si conteggeranno le diminuzioni di reddito derivanti ai terreni soggetti a servitù militari dagli oneri speciali imposti da tali servitù, e le spese di irrigazione, ogni

qualvolta entro una stessa classe di uno stesso comune si verificano, per gruppi diversi di particelle, spese sensibilmente differenti.

98. Fra le spese, di cui all'art. 97, che i possessori devono sostenere per la irrigazione, si comprendono quelle che, o sotto forma di contributo consorziale o direttamente, stanno a loro carico per la manutenzione e l'espurgo dei canali di condotta principali e secondari, per la manutenzione dei relativi edifici o manufatti, e per la custodia e distribuzione delle acque.

99. La misura della deduzione per le anzidette spese si determina in relazione a quelle che ordinariamente vengono sostenute dai principali possessori del comune o dei comuni limitrofi, senza riguardo al capitale impiegato nella condotta delle acque.

100. Nel caso di terreni irrigati con acque in tutto od in parte di affitto, o concesse a canone s'introduce nella stima la deduzione speciale di cui all'art. 97, da stabilirsi, come per le altre deduzioni, in una misura annua media proporzionata al costo delle acque.

A tale effetto, i possessori dei detti terreni sono tenuti a fornire ai periti catastali le notizie e gli elementi necessari per determinare la deduzione sopraindicata.

101. Le spese per opere permanenti di difesa, di scolo e di bonifica, di cui all'art. 97 sono quelle che si sostengono dai possessori o isolatamente, o riuniti in consorzi, allo scopo di mantenere i fondi nell'ordinario stato di coltivazione, secondo il quale vengono iscritti e stimati in catasto, e cioè le spese per la conservazione di argini o consorziali, per l'espurgo di fossi o canali di scolo e di bonifica, per l'esercizio di macchine idrovore, per la manutenzione di muri, repellenti, chiaviche ed altri manufatti.

Si comprendono quindi fra le dette spese quelle per le opere di fognatura, il contributo per le opere idrauliche di seconda categoria, ed in generale qualunque spesa o contributo che sia a carico dei possessori, allo scopo anzidetto.

102. Nella formazione delle tariffe però si contemplano, fra le deduzioni da farsi per le spese indicate all'articolo precedente, soltanto quelle che riflettono tutte le particelle di una data classe, oppure quei gruppi di particelle, che si tengono distinti, entro la classe, con un simbolo speciale.

103. Le spese dell'anzidetta categoria, che riflettendo solo poche particelle, non possono contemplarsi secondo il disposto dell'articolo precedente nella formazione della tariffa di ciascuna qualità e classe, vengono prese in considerazione all'atto del classamento, attribuendo alle particelle stesse, ove l'entità delle spese predette lo richieda, una classe inferiore.

104. Fra le spese necessarie alla manutenzione dei manufatti ed in generale di tutte le opere di sistemazione e di adattamento del terreno, ricordate nell'art. 96, si comprendono quelle che sostengono i possessori, specialmente di alcuni terreni in colle o in monte, per muri di sostegno, palafitte, o altre opere indispensabili alla conservazione dei medesimi in un piano coltivabile, e per impedire o arrestare le frane, le irruzioni d'acque, e simili.

105. La deduzione per manutenzione dei fabbricati rurali si applica soltanto a quelle qualità di coltura, per le quali in via ordinaria essi occorrono.

Tale deduzione, limitatamente alle qualità per le quali viene ammessa, si applica sia ai terreni forniti di casa rurale, sia a quelli che ne sono privi.

106. La deduzione, di cui all'articolo precedente, si determina in base alla media della spesa necessaria per la manutenzione dei fabbricati rurali effettivamente esistenti nel territorio in condizioni normali, avuto riguardo alla estensione e alla qualità dei terreni cui servono, e ai danni speciali cui possono andare soggetti per inondazioni, fenomeni vulcanici, frane e simili.

Essa viene fissata in una quota parte della rendita lorda.

107. Non si fa alcuna deduzione per i danni che provengono da eruzioni vulcaniche, rotte di fiumi, corrosioni gravi, inghiainamenti, lavine, frane o altri infortuni affatto straordinari, ai quali si provvede secondo il disposto dell'art. 47 del

testo unico.

108. Le spese di amministrazione da dedursi nella stima sono quelle relative alla custodia e alla vigilanza dei fondi e dei prodotti, alla direzione delle colture e dei lavori, e al trasporto dei prodotti stessi nei luoghi di custodia, in quanto siano a carico del proprietario, al riparto, ove occorra, dei prodotti fra il proprietario e il coltivatore, e alla esecuzione delle vendite.

La misura dell'anzidetta deduzione si determina in una quota parte della rendita lorda ed in proporzione alle diverse qualità di coltivazione, istituendo all'uopo gli opportuni studi e assumendo in luogo i dati e le informazioni relative dai più esperti conoscitori delle aziende agrarie, dai principali possessori e dalle rappresentanze locali.

109. Per la determinazione delle tariffe sono ammessi tutti i metodi di stima suggeriti in dottrina dall'estimo rurale per la determinazione della rendita fondiaria quale base del valore dei beni rustici, tenendo presente però:

1° che di regola nelle stime ordinarie basta determinare la rendita fondiaria complessiva dei poderi, mentre lo stimatore catastale deve invece stabilire distintamente la tariffa di estimo di ciascuna qualità e classe;

2° che la rendita fondiaria da prendersi a base del valore dei terreni è calcolata al netto della imposta e delle sovrimposte, che sono coniprese invece nelle tariffe di estimo;

3° che fra i differenti metodi di stima applicabili dovrà preferirsi in ogni caso il più semplice e speditivo.

Gli elementi e i dati estimativi necessari in relazione al metodo di stima prescelto per la determinazione delle tariffe, sono raccolti ed applicati dall'Ufficio catastale.

Di regola detti elementi e dati saranno raccolti soltanto per i comuni scelti come tipo di ciascun circolo censuario.

... *omissis* ...

(*si omettono gli artt. 110-174 che dettano norme ... sull'attivazione del nuovo catasto*)

Capitolo IX - Conservazione del catasto.

175. La conservazione del catasto si fa per duplicato, e cioè sopra due copie di atti identici, da tenersi presso i rispettivi Uffici speciali, che ne saranno incaricati.

176. Le epoche e i modi per le lustrazioni periodiche del catasto sono stabiliti nel regolamento speciale di cui all'articolo 180.

177. Nel caso che, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico, si debbano introdurre in catasto nuovi enti, ai quali non si possano attribuire le qualità e classi esistenti, si creano, per essi, speciali qualità e classi.

178. Nel caso di divisione di una particella, l'estimo si riparte in ragione di superficie, non ostante qualunque patto in contrario.

179. Possono correggersi in ogni tempo gli errori materiali o di fatto che si riscontrassero nelle mappe o nelle scritture censuarie.

180. Per l'esatta applicazione di quanto è prescritto negli articoli precedenti ed in genere, per la conservazione del catasto, provvede il regolamento speciale approvato con R. decreto 26 gennaio 1902, n. 76, e modificato col R. decreto 18 novembre 1929, n. 2335.

Capitolo X - Moderazioni d'imposta.

181. Per conseguire la moderazione d'imposta consentita dall'articolo 47 del testo unico, il possessore danneggiato deve, entro 30 giorni dall'accaduto infortunio, presentare all'Intendenza di finanza della provincia, anche per mezzo dell'Ufficio distrettuale delle imposte, un ricorso, nel quale devono essere indicati, per ciascuna particella catastale, la quantità e qualità dei frutti perduti e l'ammontare del loro valore.

182. L'Intendenza di finanza, ricevuto il reclamo, ordina una verifica sopra luogo, ed invita il possessore ad assistervi, perché possa fornire i necessari schiarimenti, e fare le osservazioni che crederà del suo interesse. Le spese di questa verifica sono a carico del reclamante.

te.

183. L'Amministrazione delle finanze, nel giudicare sul merito della domanda di moderazione d'imposta, avrà riguardo alla qualità e classe attribuita in catasto ai terreni danneggiati.

184. Gli sgravi e rimborsi a favore dei contribuenti che hanno ottenuto moderazione d'imposta, e il pagamento delle spese per parte del reclamante, si eseguono nei modi e con le norme stabilite dal regolamento per la riscossione delle imposte dirette.

... *omissis* ...

Regio Decreto Legge 13/04/1939, n. 652

- **Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano.**

Publicato nella Gazzetta. Ufficiale 6 maggio 1939, n. 108 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 11 agosto 1939, n. 1249. Vedi, ora, anche l'art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650.

TITOLO I Dell'accertamento dei fabbricati e della valutazione della relativa rendita catastale

1. E' disposta in tutto il Regno l'esecuzione a cura dello Stato dell'accertamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al catasto rustico, allo scopo di:

1° accertare le proprietà immobiliari urbane e determinarne la rendita;

2° costituire un catasto generale dei fabbricati e degli altri immobili urbani che si denomina nuovo catasto edilizio urbano.

2. Alle operazioni di cui al precedente art. 1 provvede l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

3. L'accertamento generale degli immobili urbani è fatto per unità immobiliare in base a dichiarazione scritta presentata:

- a) dal proprietario o, se questi è minore o incapace da chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) per gli enti morali, dal legale rappresentante;
- c) per le società commerciali, legalmente costituite, da chi, a termini dello statuto o dell'atto costitutivo, ha la firma sociale;
- d) per le società estere, da chi le rappresenta nel Regno.

Per le associazioni, per i condomini e per le società e le ditte, diverse da quelle indicate nel precedente comma, anche se esistenti soltanto di fatto, è obbligato alla dichiarazione l'associato, il condomino o il socio o il componente la ditta, che sia amministratore anche di fatto. Se l'amministratore manca, sono obbligati alla dichiarazione tutti coloro che fanno parte dell'associazione, del condominio, della società o della ditta, ciascuno per la propria quota.

Nei casi indicati nelle lettere b), c) e d) del primo comma, e nel secondo comma del presente articolo, quando gli obbligati alla denuncia sono più di uno, la dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli obbligati, ma la dichiarazione di uno di essi esonera gli altri.

4. Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali.

Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo.

5. Si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio.

6. La dichiarazione di cui al precedente art. 3 deve essere redatta, per ciascuna unità immobiliare, su apposita scheda fornita dalla amministrazione dello Stato e presentata al Po-

destà del comune ove l'unità immobiliare è situata, entro il giorno che sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze. La dichiarazione va estesa alle aree e ai suoli che formano parte integrante di una o più unità immobiliari, o concorrono a determinarne l'uso e la rendita.

Non sono soggetti a dichiarazione:

- a) i fabbricati rurali già censiti nel catasto terreni;
- b) i fabbricati costituenti le fortificazioni e loro dipendenze;
- c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;
- d) i cimiteri con le loro dipendenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede di cui agli artt. 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense 11 febbraio 1929.

7. Oltre alla dichiarazione di cui ai precedenti artt. 3 e 6, le persone ed enti di cui all'art. 3 devono presentare al Podestà del comune ove gli immobili sono situati, entro il giorno che sarà fissato con decreto del Ministro delle finanze, una planimetria di detti immobili in scala non inferiore a 1: 200, dalla quale si rilevi anche la ubicazione di ciascuna unità immobiliare rispetto alle proprietà confinanti e alle strade pubbliche e private.

Detta planimetria è esente da tassa di bollo.

Con disposizione del regolamento previsto dall'art. 32 del presente decreto, saranno stabilite le esenzioni dall'obbligo di cui al comma precedente per le unità immobiliari di minor reddito, da determinarsi secondo la categoria, la classe e la ubicazione degli immobili.

8. Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi.

Per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento.

9. La rendita catastale è la rendita lorda media ordinaria ritraibile previa detrazione delle spese di riparazione, manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale. Nessuna detrazione avrà luogo per decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari, nonché per imposte, sovrainposte e contributi di ogni specie.

La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria.

Per la formazione del catasto si farà riferimento, per quanto riguarda gli elementi economici da assumere per la determinazione delle tariffe, a quelli ordinari del triennio 1937-1939.

10. La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità.

Eguale si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppati in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche.

11. Per ciascun gruppo di comuni, comune o porzione di comune, la determinazione delle singole categorie e classi e della relativa tariffa è eseguita a cura degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, di concerto con le commissioni censuarie provinciali, sentito il parere delle commissioni censuarie distrettuali interessate.

2. Contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali può ricorrere alla Commissione censuaria centrale.

12. L'assegnazione di ciascuna unità immobiliare, alla categoria ed alla classe relativa, nonché l'accertamento della consistenza delle singole unità immobiliari ed il calcolo delle relative rendite catastali, sono eseguite dall'Ufficio tecnico erariale, che compila una tabella nella quale, per ciascun Comune o porzione di Comune, in corrispondenza a ciascuna ditta e distintamente per unità immobiliare, sono indicate

le rispettive categorie e classi nonché la consistenza.

Per le unità immobiliari contemplate nell'articolo 10, la tabella deve inoltre contenere l'indicazione della rispettiva rendita catastale.

La tabella è pubblicata mediante deposito negli uffici comunali per il periodo di trenta giorni. Il Sindaco, con suo manifesto dà notizia di tale pubblicazione, indicando il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono prenderne visione.

13. Contro i dati pubblicati, ai sensi dell'articolo 12, le ditte interessate possono ricorrere in prima istanza alla commissione censuaria comunale ed in seconda istanza alla commissione censuaria provinciale.

Il diritto di ricorso in seconda istanza spetta anche all'ufficio tecnico erariale.

Contro le decisioni pronunciate dalla commissione censuaria provinciale è ammesso il ricorso alla commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima e per violazioni di legge.

I ricorsi non sospendono la procedura, salvo le rettifiche successive.

14. ... *omissis* ...

15. Il termine per ricorrere contro le risultanze della tabella di cui all'art. 12 e contro le decisioni delle commissioni censuarie comunali e provinciali è stabilito in trenta giorni.

TITOLO II Del nuovo catasto edilizio urbano

16. Il nuovo catasto edilizio urbano è formato in base alle risultanze dell'accertamento generale dei fabbricati e alla valutazione della rispettiva rendita catastale.

Esso è costituito dallo schedario delle partite, dallo schedario dei possessori e dalla mappa urbana.

17. Il nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono:

- a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni nonché rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi;
- b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe.

Le tariffe possono essere rivedute in sede di verifica periodica od anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto è disposto nel successivo art. 25.

18. Le variazioni occorrenti ai fini della conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono apportate, per tutti i Comuni della Provincia, dall'Ufficio tecnico erariale o da sua Sezione staccata, posti nel capoluogo della Provincia.

Una copia dello schedario delle partite, tenute al corrente con le successive variazioni, è depositata presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette limitatamente ai Comuni della circoscrizione.

Presso i detti Uffici è depositata una copia della mappa, da aggiornarsi periodicamente a cura degli Uffici tecnici erariali.

I Comuni possono ottenere gratuitamente con l'opera di propri incaricati, od a loro spese con l'opera dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la copia della mappa del loro territorio e degli atti che costituiscono il nuovo catasto edilizio urbano.

19. I diritti di scritturato, di visura e di disegno per copie, certificati od estratti degli atti relativi al nuovo catasto edilizio urbano fissati dalla tabella C del D. Lgs. CPS 11 maggio 1947, n. 378, verranno ripartiti fra il personale degli uffici incaricati del rilascio delle copie, certificati od estratti, con le modalità da stabilire con decreto Ministeriale. Il diritto di scritturato per le volture viene ripartito fra gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte in misura eguale.

20. Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi

immobili, le quali comunque implicino mutazioni ai sensi dell'art. 17.

Nei casi di mutazioni che implicino variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unità variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato, in conformità delle norme di cui all'art. 7.

21. Sino a quando il nuovo catasto edilizio urbano non è attivato, le domande di voltura e di annotamenti, nonché le denunce di variazione nello stato e nella consistenza dei fabbricati, devono essere fatte, a parziale deroga degli articoli 6 e 47 del regolamento per la conservazione del catasto urbano, approvato con regio decreto 24 marzo 1907, n. 237, in doppio esemplare, uno dei quali, con dichiarazione di autenticità, deve dall'ufficio ricevente essere trasmesso all'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

TITOLO III Applicazione delle imposte e determinazione del reddito imponibile

22. L'applicazione della imposta sui redditi dei fabbricati è di competenza degli uffici distrettuali delle imposte dirette.

23. La rendita catastale calcolata ai sensi dei precedenti articoli per ciascuna unità immobiliare, costituisce la base per la determinazione, nei modi che saranno stabiliti per legge, del reddito imponibile soggetto alle imposte ed alle sovrainposte.

24. L'azione dell'ufficio e del contribuente per l'applicazione del secondo comma dell'articolo precedente deve essere iniziata nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti per l'imposta sui redditi dei fabbricati.

La relativa procedura di accertamento e quella contenziosa sono pure regolate dalle disposizioni predette.

25. Qualora il reddito effettivo risulti inferiore di almeno un quinto al reddito imponibile determinato in base alla rendita catastale, l'Ufficio distrettuale delle imposte deve farne espressa segnalazione, dopo un triennio, al competente Ufficio tecnico erariale, che procede a verifica ai fini del classamento della unità immobiliare e della nuova determinazione della rendita catastale.

La nuova rendita catastale costituisce la base per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della scadenza del triennio predetto.

26. Il nuovo catasto edilizio urbano sarà attivato per distretto d'imposta.

Nei distretti d'imposta comprendenti i Comuni nei quali, per effetto di distruzioni o di altri impedimenti dipendenti dalla guerra, le operazioni di formazione del nuovo catasto edilizio urbano abbiano dovuto essere sospese, l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano potrà avere luogo anche per Comune o per gruppo di Comuni.

La data di attivazione sarà stabilita con decreto del Ministro per le finanze, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Fino a quando non è attivato il nuovo catasto, l'accertamento e le revisioni dei redditi soggetti alla imposta sono eseguiti con le norme attualmente in vigore.

27. Con l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano sono abolite le revisioni parziali dei redditi previste dalle norme precedentemente in vigore.

28. I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.

Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.

La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unità immobiliare su apposita scheda fornita dall'amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria, designata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in

conformità delle norme di cui all'art. 7.

I Comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, delle licenze di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

29. Rimangono in vigore le esenzioni dalla imposta fabbricati e dalle relative sovrainposte, che sono stabilite da leggi generali e speciali.

Tali esenzioni competono pure a quelle parti delle unità immobiliari risultanti da sopraelevazioni ed ampliamenti.

Rimangono pure in vigore tutte le norme concernenti l'imposta sui fabbricati che non siano in contrasto con quelle del presente decreto.

Per l'applicazione delle esenzioni rimangono ferme le attuali competenze degli Uffici distrettuali delle imposte, e, in caso di controversia, delle Commissioni amministrative previste dalla legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni. L'istruttoria delle domande di sgravio per ruralità per quanto concerne il rapporto oggettivo fra la consistenza del fabbricato e l'estensione dei terreni è deferita agli Uffici tecnici erariali.

Disposizioni generali.

30. Salvo quanto è disposto nell'art. 13, ogni controversia fra l'amministrazione finanziaria e le ditte interessate, relativa alla formazione od alla conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, è demandata in prima istanza alle commissioni censuarie comunali ed in seconda istanza alle commissioni censuarie provinciali.

Contro le decisioni delle commissioni provinciali sia l'amministrazione finanziaria, sia le ditte possono ricorrere alla commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima e per violazioni di legge.

31. Per le operazioni di formazione e di conservazione del nuovo catasto edilizio urbano i funzionari degli uffici tecnici erariali, ed i componenti le commissioni censuarie, espressamente delegati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, hanno diritto di accedere alle proprietà private dietro preavviso scritto di almeno sette giorni.

Chiunque fa opposizione è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 a meno che il fatto costituisca reato più grave. Con la stessa pena è punito colui che non adempie gli obblighi di cui agli artt. 3, 7, 20 e 28. La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 39, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208, dall'art. 114, primo e terzo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo e quinto comma, (quest'ultimo con riguardo alla misura minima), della stessa legge, nonché dall'art. 8, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332. Vedi, anche, l'art. 52, L. 28 febbraio 1985, n. 47.

32. (Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514).

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di affidare ad appalto o a cottimo quei lavori per la formazione o per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano che, per il loro carattere, si prestino ad una facile sorveglianza o verifica.

33. (Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514).

Entro due anni dalla data di pubblicazione delle tariffe nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la Commissione censuaria provinciale può chiedere alla Commissione censuaria centrale la modificazione delle tariffe che riguardano Comuni della propria circoscrizione, quando non le ritenga perequate nei confronti di quelle di comuni delle Province limitrofe. La stessa facoltà è attribuita all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

In seguito alla richiesta prevista nel precedente comma, la Commissione censuaria centrale può apportare modifiche alle tariffe già determinate.

34. (Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514).

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di rivedere, in qualunque tempo, il prospetto delle tariffe in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato e nella capacità di reddito delle unità immobiliari.

Ai nuovi prospetti delle tariffe si applicano le disposizioni del precedente art. 11.

35. (Numero dell'articolo così variato dall'art. 5, D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514).

Il governo del Re stabilirà con regolamento le norme per l'applicazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

36. Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

37. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Legge del 11/08/1939, n. 1249

- **Conversione in legge, con modificazioni, del R. Decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.**

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04/09/1939)

art. 1 - Conversione in legge del Regio Decreto Legge 13/04/1939, n. 652 - Testo: in vigore dal 19/09/1939.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, con le seguenti modificazioni:

All'art. 7, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente comma:

"Con disposizione del regolamento previsto dall'art. 32 del presente decreto, saranno stabilite le esenzioni dall'obbligo di cui al comma precedente per le unità immobiliari di minor reddito, da determinarsi secondo la categoria, la classe e la ubicazione degli immobili".

All'art. 8, il secondo e terzo comma, sono sostituiti dal seguente comma:

"Per ciascuna categoria e classe e' determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento".

All'art. 9, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente comma:

"La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria".

All'art. 9, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:

"Per la prima formazione del catasto le unità immobiliari saranno rilevate, per quanto riguarda la loro consistenza, con riferimento al 1 gennaio 1939-XVII".

All'art. 23, comma secondo, le parole "da elementi e circostanze di fatto", sono sostituite dalle seguenti: "da comprovate circostanze di fatto".

All'art. 28, e' aggiunto il seguente comma:

"Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta".

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia

inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

D.P.R. 01/12/1949, n. 1142

- **Approvazione per il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.**

Capo I - Uffici ed organi cui è affidata l'esecuzione delle operazioni per la formazione e la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano.

1. Organi esecutivi. - Le operazioni per la formazione e la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono eseguite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per mezzo degli Uffici tecnici erariali o di loro sezioni costituite nelle province che non sono sedi di Uffici tecnici erariali.

2. Organi consultivi. - Nei casi e con le modalità indicati nel presente regolamento l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali deve procedere di concerto con le Commissioni censuarie comunali, provinciali e centrale, costituite a norma della legge 8 marzo 1943, n. 153, e successive modificazioni.

Capo II - Della formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

3. Accertamento degli immobili. - Le operazioni relative alla formazione del nuovo catasto edilizio urbano consistono nell'accertare l'ubicazione, la consistenza e la rendita catastale quale è definita dalla legge 8 aprile 1948, n. 514, delle unità immobiliari urbane esistenti nel territorio nazionale, nonché i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che su di esse hanno diritto di proprietà, di condominio e di quelle che sulle unità stesse hanno diritti reali di godimento.

4. Operazioni per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano. - Le operazioni per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano sono in particolare le seguenti:

qualificazione;
classificazione;
formazione delle tariffe;
accertamento;
classamento;
pubblicazione;
attivazione.

Capo III - Della qualificazione e della classificazione.

5. Zona censuaria. - Le operazioni di qualificazione e classificazione si eseguono per zone territoriali omogenee sotto il profilo socioeconomico, che possono comprendere gruppi di comuni amministrativi, singoli comuni o porzioni di comuni.

2 Dette zone devono comprendere territori nei quali esistano unità immobiliari similari per ubicazione, per caratteristiche ambientali, per tipo di costruzione e per prevalente destinazione socioeconomica.

6. Categorie. - La qualificazione consiste nel distinguere per ciascuna zona censuaria, con riferimento alle unità immobiliari urbane in essa esistenti, le loro varie categorie ossia le specie essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari stesse.

La denominazione delle categorie è uniforme nelle diverse zone censuarie.

7. Classi. - La classificazione consiste nel suddividere ogni categoria in tante classi quanti sono i gradi notevolmente diversi delle rispettive capacità di reddito, tenuto conto delle condizioni influenti sulla relativa rendita catastale, riferita all'unità di consistenza computata secondo le norme dell'art. 45 e seguenti.

Determinato il numero delle classi in cui ciascuna categoria deve essere divisa, si procede al riconoscimento ed alla identificazione di un certo numero di unità tipo che siano atte

a rappresentare per ciascuna classe il merito medio delle unità immobiliari che vi debbono essere comprese.

8. Accertamento di immobili a destinazione speciale o particolare. - La classificazione non si esegue nei riguardi delle categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previsti nell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni.

Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili.

9. Quadro di qualificazione e classificazione. - Per ciascuna zona censuaria viene compilato un quadro di qualificazione e classificazione che deve indicare le categorie riscontrate nella zona censuaria ed il numero delle classi in cui ciascuna categoria è stata divisa, e contenere i dati di identificazione e la descrizione delle unità immobiliari scelte come tipo per ciascuna classe.

Tale quadro dall'Ufficio tecnico erariale è inviato per l'esame alla Commissione censuaria comunale.

La Commissione censuaria comunale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione e redige processo verbale per fare constatare il proprio accordo con l'Ufficio tecnico erariale, ovvero per far constatare i punti sui quali esistono dissensi e le ragioni di questi.

Del proprio accordo la Commissione censuaria comunale dà comunicazione all'Ufficio tecnico erariale entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. In caso contrario il processo verbale viene redatto in triplice esemplare di cui uno deve essere trasmesso all'Ufficio tecnico erariale, ed un altro alla Commissione censuaria provinciale entro il termine suddetto.

La comunicazione del processo verbale prescritto nel precedente comma vale come presentazione di ricorso.

10. Decisione della Commissione censuaria provinciale. - Nel caso previsto dall'ultimo comma del precedente articolo la Commissione censuaria provinciale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione ed entro sessanta giorni successivi al termine assegnato alla Commissione censuaria comunale pronuncia la sua decisione in ordine ai punti controversi. La decisione della Commissione censuaria provinciale deve essere comunicata all'Ufficio tecnico erariale ed alla Commissione censuaria comunale entro il termine di trenta giorni dalla data della decisione stessa. Qualora la decisione non venga pronunciata nel termine stabilito, l'Ufficio tecnico erariale o la Commissione censuaria comunale ritira gli atti, rilasciandone ricevuta, e li trasmette alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale provvede a presentare il ricorso direttamente alla Commissione censuaria centrale. La Commissione censuaria centrale, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, pronuncia in via definitiva la sua decisione in ordine ai punti controversi, sostituendosi alla Commissione censuaria provinciale.

11. Verbale della Commissione censuaria provinciale. - Qualora entro il termine di trenta giorni, indicato nell'art. 9, la Commissione censuaria comunale non si sia espressa in ordine all'approvazione del quadro delle categorie e classi, l'Ufficio tecnico erariale ritira gli atti rilasciandone ricevuta e li trasmette alla Commissione censuaria provinciale.

La Commissione censuaria provinciale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione ed entro sessanta giorni successivi al termine fissato per la Commissione censuaria comunale, sostituendosi a questa, redige processo verbale in tre esemplari per fare constatare dell'accordo esistente tra essa e l'Ufficio tecnico erariale, ovvero dei punti sui quali esistono dissensi, le ragioni di questi ed esprime la propria decisione in merito.

Un esemplare del verbale viene trasmesso all'Ufficio tecnico

erariale ed alla Commissione censuaria comunale entro il termine di trenta giorni dalla data della decisione stessa.

12. Ricorso alla Commissione censuaria centrale. - Contro le decisioni della Commissione censuaria provinciale, la Commissione censuaria comunale e l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali hanno facoltà di ricorrere, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione, alla Commissione censuaria centrale, la quale decide in via definitiva, nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso.

13. Revisione dei quadri di categoria e classi. - L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di rivedere il quadro delle categorie e classi in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nell'accertamento dello stato delle unità immobiliari.

I nuovi quadri delle categorie e classi sono soggetti all'approvazione delle Commissioni censuarie con la procedura indicata nell'art. 9 e seguenti.

Capo IV - Della formazione delle tariffe.

14. Definizione e determinazione delle tariffe. - La tariffa esprime la rendita catastale, per unità di consistenza computata secondo le norme contenute nel presente regolamento.

Le tariffe sono determinate con riferimento ai prezzi medi correnti nel periodo censuario fissato per legge.

Gli elementi per la determinazione delle tariffe si desumono con riferimento per ciascuna classe ad unità immobiliari, le quali non abbiano speciali caratteristiche che possano elevare od attenuare la misura del reddito rispetto a quella ordinaria per la rispettiva classe.

Non devono essere presi in considerazione i redditi occasionali dipendenti da situazioni particolari del proprietario del locatario.

15. Del reddito lordo. - Il reddito lordo è rappresentato dal canone annuo di fitto, ordinariamente ritraibile dall'unità immobiliare, calcolato al termine di ciascun anno.

Tuttavia quando le spese non relative al capitale fondiario non gravano per intero sul locatario senza altri oneri a carico di esso, al canone di fitto devono apportarsi le aggiunte o le detrazioni necessarie per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo relativo al capitale fondiario.

16. Aggiunte al canone di fitto. - Fra le aggiunte da apportarsi, ove del caso, al canone di fitto per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo annuo del capitale fondiario, sono compresi:

- a) l'interesse dei depositi di garanzia o delle somme anticipate dal locatario senza decorrenza di interessi a suo favore;
- b) le spese di manutenzione ordinaria che, oltre quelle previste dall'art. 1609 del Codice civile, siano, per patto contrattuale o per consuetudine locale, attribuite al locatario, nonché le quote corrispondenti al costo dei miglioramenti facenti carico, per particolari condizioni contrattuali, allo stesso locatario;
- c) gli altri speciali oneri eventualmente assunti dal locatario e la remunerazione di prestazioni che il locatario fornisca per convenzione al proprietario.

17. Detrazioni al canone di fitto. - Fra le detrazioni da apportarsi, ove del caso, al canone di fitto per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo annuo del capitale fondiario sono comprese:

- a) le spese sostenute dal proprietario per fornitura di acqua potabile, per il servizio di portineria, per l'illuminazione delle scale e dell'androne e simili, per il funzionamento dell'ascensore, per la fornitura di riscaldamento ed acqua calda e simili, quando esse non vengano rimborsate dal locatario;
- b) le spese di manutenzione previste dall'art. 1609 del Codice civile quando per accordo tra le parti siano poste a carico del proprietario;
- c) il corrispettivo dell'uso di mobili od arredi di cui il proprietario abbia eventualmente fornito l'immobile;
- d) la somma compresa nel fitto a titolo di rimborso di spese sostenute dal proprietario per adattare l'unità

immobiliare a particolari esigenze del locatario.

18. Misura delle detrazioni o delle aggiunte. - Le aggiunte o le detrazioni per le spese indicate nei precedenti artt. 16 e 17 si determinano nella misura nella quale esse vengono ordinariamente sostenute dal proprietario o dal locatario per le unità immobiliari urbane di quella categoria o classe.

19. Determinazione della rendita catastale in base al reddito lordo. - Per la determinazione della rendita catastale il reddito lordo annuo va depurato da tutte le spese e perdite eventuali, escluse soltanto quelle relative all'imposta fabbricati, alle relative sovrainposte ed ai contributi di ogni specie, nonché a decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari.

20. Spese e perdite eventuali. - Le spese e perdite eventuali indicate nell'articolo precedente sono quelle che si riferiscono:

- a) all'amministrazione, alla manutenzione ed alla conservazione del capitale fondiario;
- b) agli sfiti ed alle rate di fitto dovute e non pagate.

21. Spese di amministrazione. - Le spese di amministrazione si determinano sulla base della relativa contabilità nel caso in cui la gestione dell'immobile sia affidata dal proprietario a terzi.

Nell'ipotesi di gestione da parte del proprietario tali spese si calcolano presuntivamente, con riferimento agli immobili della stessa categoria e classe la cui gestione sia affidata a terzi.

22. Spese di manutenzione. - Le spese di manutenzione sono quelle ordinariamente sostenute dal proprietario per conservare l'unità immobiliare nello stato nel quale normalmente si trovano quelle della categoria e classe.

23. Spese di conservazione. - Le spese di conservazione sono quelle relative alla quota di assicurazione ed alla quota di perpetuità del capitale fondiario.

La quota di assicurazione si determina sulla base dei contratti localmente in uso con le società di assicurazione e si detrae anche quando l'assicurazione non risulti stipulata per tutte le unità immobiliari della categoria e classe o per parte di esse.

La quota di perpetuità si determina sulla base del costo medio di ricostruzione per i fabbricati compresi nella categoria e classe, diminuita del valore di materiali residui e del prevedibile periodo di vita economica del fabbricato.

24. Perdita per sfiti. - La perdita relativa agli sfiti si determina tenendo presente l'ordinario periodo di tempo intercorrente fra locazioni successive, nonché la periodicità e la durata dello sfitto necessario per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria.

Non si tiene conto dello sfitto avente ordinario carattere periodico come quello che può verificarsi per ville, case di villeggiatura e simili, ragguagliandosi, in tal caso, il reddito fondiario annuo lordo alla accumulazione annua dei redditi realizzati nei periodi di effettiva utilizzazione.

Non si tiene neppure conto degli sfiti derivanti da cause eccezionali ed, in particolare, di quelli che danno diritto al rimborso dell'imposta secondo l'art. 9 della legge 11 luglio 1889, numero 6214 (serie 3^a) e successive modificazioni.

25. Perdita per fitti non corrisposti. - Le rate di fitto dovute e non pagate si accertano con riferimento al periodo censuario fissato per legge. Esse non si considerano come perdite quando il loro mancato pagamento sia dipeso da avvenimenti eccezionali.

26. Determinazione delle spese e delle perdite. - Le spese e le perdite indicate nei precedenti artt. 21, 22, 23, 24 e 25 si determinano facendo riferimento a condizioni normali e si esprimono in una quota parte del reddito lordo.

In mancanza di dati espliciti, le dette quote parti si determinano con apprezzamento sintetico sulla base dei dati complessivi raccolti per unità immobiliari analoghe.

27. Determinazione della rendita catastale in base al capitale fondiario. - Per le unità immobiliari per le quali nella zona censuaria la locazione non esista o abbia carattere di eccezione, la rendita catastale si determina aggiungendo alla rendita fondiaria, calcolata come interesse del capitale fon-

diario, le spese relative alla imposta fabbricati, alle relative sovrainposte ed ai contributi di ogni specie.

28. Del capitale fondiario. - Il capitale fondiario è costituito dal valore venale della unità immobiliare all'epoca censuaria stabilita per legge. Esso si determina di regola tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe.

Qualora non sia possibile determinare il capitale fondiario sulla base degli elementi previsti nel precedente comma, il valore venale si stabilisce con riguardo al costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari.

29. Saggio di interesse. - Il saggio di interesse da attribuire al capitale fondiario per determinarne la rendita è il saggio di capitalizzazione che risulta attribuito dal mercato ad investimenti edilizi aventi per oggetto unità immobiliari analoghe. Qualora si tratti di unità immobiliari che, a causa delle loro caratteristiche o destinazione, siano per se stesse non suscettibili di dare un reddito in forma esplicita, si devono, invece, tener presenti i saggi di capitalizzazione che risultano attribuiti dal mercato ad investimenti concorrenti con quello edilizio.

Le spese o perdite eventuali, escluse soltanto quelle relative alla imposta fabbricati, alla relativa sovrainposta ed ai contributi di ogni specie, devono essere determinate con il metodo indicato nell'art. 20 e seguenti.

In tali casi può indicarsi solo la quota parte del reddito lordo che corrisponde al complesso delle dette perdite e spese eventuali, determinandolo con apprezzamento sintetico sulla base dei dati raccolti per unità immobiliari analoghe.

30. Determinazione della rendita catastale di immobili a destinazione speciale o particolare. - Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8. Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità.

31. Prospetto delle tariffe. - Per ciascuna zona censuaria viene compilato un prospetto delle tariffe, che deve elencare le categorie e le classi riscontrate nella zona ed indicare, in corrispondenza di ciascuna classe, la relativa tariffa e la quota parte del reddito lordo che corrisponde all'ammontare complessivo delle spese e perdite eventuali escluse soltanto quelle relative alla imposta fabbricati, alle relative sovrainposte ed ai contributi di ogni specie. Le categorie e le classi elencate nel prospetto sono quelle del quadro delle categorie e classi approvate per la zona dalla Commissione censuaria; non si elencano le categorie per le quali, ai sensi dell'articolo precedente, non si determinano le tariffe.

32. Invio dei prospetti alle Commissioni censuarie comunali e provinciali. - Compilato il prospetto delle tariffe di un Comune (ovvero di tutte le zone censuarie nelle quali il Comune è stato diviso), l'Ufficio tecnico erariale lo invia contemporaneamente alla Commissione censuaria comunale ed alla Commissione censuaria provinciale.

La Commissione censuaria comunale, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ha facoltà di presentare alla Commissione censuaria provinciale le proprie osservazioni in merito ai dati di tariffa ed a quelli delle quote complessive di detrazione per le spese e perdite eventuali, indicati nel prospetto.

Delle osservazioni la Commissione censuaria comunale deve dare comunicazione entro lo stesso termine all'Ufficio tecnico erariale, il quale provvede a far pervenire alla Commissione censuaria provinciale in tempo utile le proprie controdeduzioni.

33. Decisione della Commissione censuaria provinciale. - La Commissione censuaria provinciale dà all'Ufficio tecnico erariale tempestiva comunicazione delle date nelle quali terrà le sue sedute per l'esame del prospetto. L'Ufficio tecnico erariale provvede a far intervenire un proprio rappresentante per fornire a voce i chiarimenti opportuni.

Entro i sessanta giorni successivi al termine concesso a norma dell'art. 32 alle Commissioni censuarie comunali per la presentazione delle osservazioni, la Commissione censua-

ria provinciale pronuncia la sua decisione in merito al prospetto delle tariffe.

La decisione rileva l'accordo fra la Commissione censuaria provinciale e l'Ufficio tecnico erariale ovvero i punti di dissenso, nel quale ultimo caso definisce i dati di tariffa e quelli delle quote complessive di detrazione.

La decisione deve essere comunicata all'Ufficio tecnico erariale ed alla Commissione comunale interessata entro il termine di trenta giorni dalla data della decisione stessa.

34. Mancata decisione della Commissione censuaria provinciale. - Qualora entro il termine di sessanta giorni indicato nel paragrafo precedente la Commissione censuaria provinciale non si sia espressa in ordine all'approvazione del prospetto delle tariffe, l'Ufficio tecnico erariale o la Commissione censuaria comunale ritira gli atti rilasciandone ricevuta, e li trasmette alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale provvede a sottoporli direttamente all'approvazione della Commissione censuaria centrale. La Commissione censuaria centrale, entro il termine di novanta giorni dell'avvenuta comunicazione, pronuncia in via definitiva la sua decisione, sostituendosi alla Commissione censuaria provinciale.

35. Ricorso alla Commissione censuaria centrale. - Contro le decisioni pronunciate dalle Commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle tariffe, la Commissione censuaria comunale e l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali hanno facoltà di ricorrere entro sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione alla Commissione censuaria centrale. La ricorrente deve dare comunicazione del ricorso, all'atto della sua presentazione, all'altra parte, e alla Commissione censuaria provinciale interessata, la quale ultima ha facoltà di presentare ulteriori deduzioni in merito ai punti controversi.

La Commissione censuaria centrale decide in via definitiva entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso.

36. Pubblicazione delle tariffe. - Le tariffe rese definitive con la procedura dell'art. 32 e seguenti, sono pubblicate in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale.

Entro due anni dalla data di pubblicazione delle tariffe nella Gazzetta Ufficiale, la Commissione censuaria provinciale può chiedere alla Commissione censuaria centrale la modificazione delle tariffe che riguardano Comuni della propria giurisdizione, quando non li ritenga perequati nei confronti delle tariffe di Comuni delle province limitrofe. Analoga facoltà è concessa all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

La Commissione censuaria centrale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, sentita l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e la Commissione censuaria provinciale interessata, modifica, ove lo ritenga opportuno, le tariffe già stabilite e definisce le nuove.

37. Revisione del prospetto delle tariffe. - L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di rivedere il prospetto delle tariffe in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato delle unità immobiliari o della loro capacità di reddito.

I nuovi prospetti delle tariffe sono soggetti all'approvazione da parte delle Commissioni censuarie con la procedura indicata nell'art. 32 e seguenti.

Capo V - Dell'accertamento.

38. Oggetto dell'accertamento. - Sono soggetti all'accertamento tutti i fabbricati e le costruzioni stabili definite dall'art. 4 della legge.

Sono esclusi dall'accertamento:

- a) i fabbricati rurali;
- b) i fabbricati di proprietà della Santa Sede di cui agli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929.

39. Fabbricati rurali. - I fabbricati da escludersi dall'accertamento ai sensi della lettera a) del paragrafo precedente sono le costruzioni e porzioni di costruzioni coi loro acces-

sori appartenenti allo stesso proprietario dei terreni cui servono e siano inoltre destinati:

- a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra, ritenendosi per tali anche i guardiani o custodi dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali, nonché coloro che col nome di capisquadra, sorveglianti, campari o altro equivalente, conducono o assistono materialmente i giornalieri e gli operai;
- b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;
- c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonché alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

Nel caso di fabbricati in parte rurali, ai sensi del comma precedente, ed in parte urbani si assoggetta all'accertamento la sola parte urbana.

40. Unità immobiliare urbana. - Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente.

41. Indicazione del possesso. - Ciascuna unità immobiliare urbana accertata deve essere intestata alla ditta che ne è in possesso.

La ditta è costituita dalle persone dei proprietari o dei possessori e da quelle che hanno diritti reali di godimento sull'unità immobiliare. Esse devono essere individualmente designate, specificando per ognuna le quote di partecipazione o il diritto spettante.

42. Identificazione dell'unità immobiliare urbana. - Ciascuna unità immobiliare accertata deve essere identificata in catasto con l'indicazione della scala, del piano, ecc. e con il riferimento alla mappa.

43. Rilievo a vista. - Nei centri urbani, per i quali, all'atto dell'accertamento non si disponga della mappa, ovvero essa non sia sufficientemente aggiornata per la parte urbana, le unità immobiliari devono essere provvisoriamente identificate in catasto con il riferimento ad una rappresentazione planimetrica dei fabbricati, eseguita dai periti degli Uffici tecnici erariali con rilievo a vista.

44. Consistenza delle unità immobiliari. - Di ciascuna unità immobiliare accertata si determina la consistenza, computandola in base agli elementi unitari di misura indicati negli articoli seguenti quale risulta al momento dell'accertamento.

45. Misura della consistenza a vano. - Per la misura della consistenza dell'unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di abitazione si assume come elemento unitario il vano utile.

Si considera vano utile quello che ha destinazione principale (camera, stanza, salone, galleria e simili), nell'uso ordinario della unità immobiliare.

46. Vani accessori alle abitazioni. - I vani aventi destinazione ordinaria accessoria dei vani principali si calcolano per tanti vani utili quanti, per ogni categoria, sono fissati dagli usi locali.

Si considerano vani accessori quelli necessari al servizio o al disimpegno dei vani principali (latrine, bagni, dispense, ripostiglio, veranda, ingresso, corridoio, e simili), nonché quelli che, pur non essendo strettamente necessari alla utilizzazione dei vani principali, ne integrano la funzione (soffitte, cantine, bucatari, spanditoi, stalle, granai, porcili, pollai e simili).

Sono compresi fra gli accessori quelli che, pur avendo destinazione principale nell'uso ordinario dell'unità immobiliare, hanno superficie minore di quella minima prestabilita in ogni zona censuaria per ciascuna categoria e classe.

La cucina è considerata vano utile, qualunque ne sia la superficie, purché sia fornita degli impianti relativi alla sua speciale destinazione nel modo ordinario per la categoria e classe cui appartiene l'unità immobiliare.

In mancanza di usi locali i vani accessori si computano per un terzo di vano utile se sono strettamente necessari al ser-

vizio od al disimpegno dei vani principali, per un quarto di vano utile in caso diverso.

47. Vani ragguagliati. - Si computano per più di un vano utile i vani principali che abbiano superficie maggiore di quella massima stabilita in ogni zona censuaria per ciascuna categoria e classe.

Il ragguaglio a vani utili od a frazione di vano utile della eccedenza di superficie, rispetto a quella massima anzidetta, viene fatto rapportando l'eccedenza alla superficie massima stessa.

48. Misura della consistenza a metro cubo. - Per la misura della consistenza delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso di alloggi collettivi (collegi, ospizi, conventi, caserme, ospedali, prigioni e simili) di uffici pubblici, di scuole, di musei e simili, si assume come elemento unitario il metro cubo. La consistenza si computa calcolando, con le norme tecniche consuete, il volume vuoto per pieno dell'unità immobiliare.

49. Misura della consistenza a metro quadrato. - Per la misura della consistenza delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, stalle, scuderie, autorimesse, palestre, tettoie e simili, si assume come elemento unitario il metro quadrato. La consistenza si computa sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell'unità immobiliare.

50. Locali accessori dei negozi e delle botteghe. - La consistenza complessiva delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi e botteghe, quando esse comprendono locali accessori (retro botteghe, gabinetti e simili), si diminuisce riducendo la superficie degli accessori in misura corrispondente alla loro minore produttività di reddito rispetto al locale principale.

51. Computo delle dipendenze. -E' aumentata di una percentuale non maggiore del 10 % la consistenza delle unità immobiliari alle quali siano annesse aree formanti parti integranti di esse, ovvero sia congiunto l'uso, in comune con altri, di locali per deposito, per bucato e simili, quando tali circostanze non siano state tenute presenti nell'attribuzione della classe.

52. Arrotondamento della consistenza. - La consistenza delle unità immobiliari si arrotonda, a seconda dell'elemento unitario di misura assunto, rispettivamente al mezzo vano, al metro cubo od al metro quadrato.

53. Descrizione degli immobili a destinazione speciale o particolare. - La consistenza catastale non si accerta per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.

Tuttavia esse sono descritte in catasto mediante la elencazione dei loro elementi costitutivi.

54. Esecuzione dell'accertamento. - L'accertamento viene eseguito dai periti degli Uffici tecnici, erariali, mediante visita di ciascuna unità immobiliare urbana, tenendo presente le dichiarazioni rese su apposita scheda dagli interessati a norma dell'art. 3 della legge e valendosi delle indicazioni fornite dai possessori e dai detentori o da chi li rappresenta.

55. Preavviso della visita sopralluogo. - L'avviso prescritto dall'art. 31 della legge per l'accesso alle proprietà private deve essere dato mediante spedizione postale raccomandata o mediante consegna, a mezzo del messo comunale, al possessore nella propria residenza o ad uno della sua famiglia o a persona adetta al suo servizio.

Qualora la residenza del possessore non risulti dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo successivo, e non sia possibile accertarla mediante attestazione anagrafica, l'avviso deve essere affisso all'albo comunale e alla porta dello stabile. Nel caso di ditta costituita da più possessori, l'avviso dato ad uno solo di essi è valido anche nei confronti degli altri.

56. Compilazione della scheda per la dichiarazione. - Ciascuna scheda di dichiarazione deve essere sottoscritta dall'obbligato o dalla persona che da esso ebbe incarico di compilarla e deve contenere le seguenti indicazioni relative all'unità immobiliare urbana dichiarata:

a) ubicazione (Provincia, Comune, località, via, numero

civico, scala, piano, numero interno);

b) genere della costruzione (in muratura, in legno, in ferro e simili);

c) cognome, nome e paternità di ciascuna persona fisica o denominazione della persona giuridica avente titolo di proprietà o di condominio oppure altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, utile dominio, e simili) sull'unità immobiliare, specificando per ognuna di esse il diritto spettante e la quota di partecipazione, quando questa sia diversa dall'intero. Di almeno una delle persone suddette dovrà inoltre indicarsi il Comune di residenza;

d) provenienza del possesso (per successione, donazione, divisione, compravendita, permuta, costruzione, costituzione di enfiteusi e simili);

e) consistenza (numero o specie dei vani, distinti in principali ed accessori, se trattasi di unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di abitazione; numero dei piani ed il volume in metri cubi calcolato vuoto per pieno, se trattasi di unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di alloggi collettivi, di uffici pubblici, di scuole, di musei e simili; numero di piani e superficie utile in metri quadrati se trattasi di unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, autorimesse, palestre, tettoie e simili; volume in metri cubi calcolato vuoto per pieno, delle costruzioni chiuse e superficie utile in metri quadrati delle tettoie, se trattasi di unità immobiliari costituite da opifici ed in genere costruite per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni);

f) aree, scoperte od altre dipendenze annesse all'uso dell'unità immobiliare precisando se esse sono comuni ad altre unità immobiliari;

g) servizi dei quali l'unità immobiliare è dotata (acqua potabile, riscaldamento con impianti fissi, luce elettrica, gas, ascensore, e simili);

h) la persona e la ditta che, come inquilino o come proprietario o usuario, ha in uso, o si riserva l'uso dell'unità immobiliare. Quando l'unità immobiliare all'atto della dichiarazione non è tenuta in uso, la circostanza deve essere fatta presente, precisando il motivo (sfitta, in riparazione, inabitabile, ecc.);

i) il canone annuo di fitto se l'unità immobiliare è data in locazione, precisando gli estremi di registrazione del relativo contratto;

j) le esenzioni o riduzioni dell'imposta fabbricati delle quali goda il reddito dell'unità immobiliare, precisando il titolo dell'esenzione e se trattasi di esenzione totale o parziale, permanente o temporanea, ed in quest'ultimo caso la data di scadenza del beneficio;

k) cognome, nome, paternità e residenza del dichiarante.

57. Modalità esecutive delle planimetrie. - Le planimetrie da presentare insieme alle dichiarazioni a norma dell'art. 7 della legge devono essere disegnate ad inchiostro in scala 1: 200 esclusivamente su fogli di carta millimetrata, di determinati tipi e formati, stampati dallo Stato e messi in vendita presso gli Uffici tecnici erariali, presso gli uffici dei Comuni e presso i rivenditori secondari di valori bollati.

E' tollerato l'uso delle scale 1: 100, ovvero 1: 50.

Le planimetrie devono essere eseguite secondo le regole correnti dei disegni edili.

Devono inoltre contenere le seguenti indicazioni:

a) numero della scheda con la quale l'unità immobiliare è stata dichiarata;

b) Comune, via e numero civico relativi al fabbricato nel quale l'unità immobiliare è situata;

c) ditta proprietaria; tale indicazione quando si tratti di condominio, può essere limitata alle generalità del primo intestatario;

d) altezza media di ciascun vano;

e) destinazione dei locali accessori;

- f) piano o piani nei quali si estende l'unità immobiliare;
- g) confini dell'unità immobiliare verso le altre proprietà e verso le aree pubbliche. Le prime si indicano scrivendo le generalità del privato o dell'ente pubblico proprietario confinante; le seconde si indicano a mezzo della denominazione stradale.

La planimetria deve essere firmata da ingegnere o architetto o perito edile o geometra iscritti nei rispettivi albi professionali. Per i fabbricati esistenti alla data del 13 aprile 1939 è consentito che la planimetria venga firmata dall'obligato alla dichiarazione. La planimetria è esente da tassa di bollo.

58. Esenzione dall'obbligo di presentazione della planimetria. - Sono esentati dall'obbligo della presentazione della planimetria i proprietari di unità immobiliari urbane i quali, alla data del 1° gennaio 1939, erano titolari di un reddito imponibile accertato ai fini dell'imposta fabbricati non maggiore di L. 50, sempre che, alla data di presentazione della dichiarazione, non siano proprietari di altri immobili urbani, anche se non censiti o in godimento di esenzione dall'imposta fabbricati.

59. Inaccettabilità delle planimetrie. - L'Amministrazione può dichiarare non accettabili le planimetrie quando in esse difetti alcuno dei requisiti richiesti salvo che non riconosca, a proprio insindacabile giudizio, la convenienza di provvedere direttamente alla loro regolarizzazione.

Della dichiarazione di non accettabilità delle planimetrie, l'Ufficio tecnico erariale deve dare comunicazione all'obligato alla presentazione di esse mediante distinto avviso per ciascuna planimetria.

L'avviso deve essere consegnato a mano o deve essere inviato, con raccomandata postale e deve contenere l'indicazione dei motivi della non accettabilità e di un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale l'obligato deve provvedere alla presentazione della nuova planimetria debitamente regolarizzata.

60. Sanzioni per inadempienze. - Chi non ottempera all'obbligo della presentazione della dichiarazione e della planimetria è punito nei modi previsti dall'art. 31 della legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni.

Tale disposizione non deroga al primo comma dell'art. 15 del regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1608, per quanto concerne l'applicazione della soprattassa.

E' considerata come mancata presentazione l'inosservanza del termine assegnato in base all'art. 59 per la nuova presentazione delle planimetrie riconosciute non accettabili.

Capo VI - Del classamento.

61. Classamento e modalità esecutive. - Il classamento consiste nel riscontrare sopralluogo per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.

Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento.

62. Destinazione ordinaria dell'unità immobiliare. - La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare.

63. Destinazione prevalente dell'unità immobiliare. - Ad una unità immobiliare costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, deve attribuirsi la categoria che ha destinazione conforme alla parte che è prevalente nella formazione del reddito.

64. Modifiche al quadro delle categorie e classi. - Qualora alcune unità immobiliari accertate abbiano destinazione ordinaria o caratteristiche influenti sul reddito notevolmente difformi da quelle proprie delle categorie e classi prestabilite per la zona censuaria l'Ufficio tecnico erariale deve provvedere ad apportare al quadro delle categorie e classi le occorrenti integrazioni sottoponendole all'approvazione delle Commissioni censuarie, con la procedura indicata nell'art. 9

e seguenti.

Capo VII - Della pubblicazione.

65. Pubblicazione degli atti di formazione. - Compiuto il classamento con tutte le corrispondenti operazioni, sia di campagna che di tavolo, gli Uffici tecnici erariali provvedono alla pubblicazione degli atti nei quali sono riassunti i risultati della attribuzione della proprietà, della misura e dell'applicazione delle categorie e delle classi alle singole unità immobiliari urbane.

Per le unità immobiliari che, rientrando nelle eccezioni previste dall'art. 8, non hanno avuto applicata la classe, si devono pubblicare, in luogo dei risultati di tale applicazione, le rendite catastali attribuite.

66. Sede della pubblicazione. - La pubblicazione si esegue in ciascun Comune nella sede appositamente predisposta dall'Amministrazione comunale, sotto la sorveglianza di un assistente, scelto dall'Ufficio tecnico erariale anche fra il proprio personale.

Per i Comuni molto estesi, gli Uffici tecnici erariali possono richiedere che l'Amministrazione comunale predisponga più sedi di pubblicazione. In tali casi, ed ai soli effetti della pubblicazione, il territorio comunale sarà ripartito in zone. In ciascuna sede saranno depositati in visione al pubblico gli atti relativi alla zona.

67. Predisposizione dell'operazione. - Almeno un mese prima del giorno in cui deve cominciare la pubblicazione; l'Ufficio tecnico erariale ne avvisa il sindaco, invitandolo a predisporre locali adatti, forniti dei necessari mobili e di quanto altro occorre ai fini della pubblicazione stessa.

Dell'inizio della pubblicazione l'Ufficio tecnico erariale deve dare preavviso anche alla Commissione censuaria comunale.

68. Atti da pubblicare. - Gli atti da pubblicarsi a norma dell'art. 65 sono:

- lo schedario dei numeri di mappa, consistente in un insieme di schede nelle quali sono iscritti tutti i numeri di mappa relativi a particelle che rappresentano fabbricati urbani. In ciascuna scheda deve essere iscritto un solo numero di mappa con l'indicazione dei suoi subalterni e, per ognuno di questi, del numero della partita in cui è iscritto;
- lo schedario delle partite, consistente in un insieme di schede nelle quali sono iscritte tutte le ditte che hanno proprietà delle unità immobiliari urbane e che hanno su di esse diritti reali di godimento. In ciascuna scheda deve essere iscritta una sola ditta con l'indicazione delle unità immobiliari di cui essa è proprietaria o sulle quali ha diritto reale di godimento e dei dati di consistenza e di classamento che sono stati accertati per le dette unità immobiliari a seguito delle operazioni di formazione;
- lo schedario dei possessori, cioè un insieme di schede, nel quale sono iscritte tutte le persone fisiche e giuridiche, che hanno individualmente o in comune la proprietà delle unità immobiliari urbane o che su di esse hanno diritto reale di godimento. In ciascuna scheda deve essere iscritto un solo possessore, con l'indicazione delle partite intestate alle ditte nelle quali esso è compreso.

Deve inoltre rendersi ostensibile la mappa, ovvero, quando non si disponga ancora di questa o essa non sia sufficientemente aggiornata per la parte urbana, il rilievo a vista previsto dall'art. 43.

69. Manifesto al pubblico. - Almeno sette giorni prima di quello in cui deve cominciare la pubblicazione il sindaco pubblica, un manifesto, col quale l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali:

- notifica agli interessati i luoghi e le ore in cui gli atti saranno ostensibili per 30 giorni successivi a quello fissato dall'Ufficio tecnico erariale per l'inizio della pubblicazione. Detto termine, in casi eccezionali, può, dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, essere prorogato fino ad altri 30 giorni;
- invita gli interessati ad esaminarli, per riconoscere la regolarità delle loro partite ed a presentare nei giorni

stabiliti per la pubblicazione i loro eventuali reclami. Tali reclami non possono essere presentati oltre i termini previsti nella precedente lettera;

- c) invita altresì gli interessati a denunciare tutte le variazioni sia di intestazione che di consistenza, sia riguardanti enti censibili e non censiti, o viceversa, avvenute posteriormente alle operazioni di accertamento e classamento.

Detto manifesto deve essere pubblicato nell'albo comunale e rimanervi durante il periodo fissato per la pubblicazione. Esso deve anche essere affisso nelle frazioni del Comune e negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali. Per i beni interessanti le Amministrazioni dello Stato, sarà dato particolare avviso alle stesse della pubblicazione negli albi dei vari Comuni.

70. Orario della pubblicazione. - I locali destinati per la pubblicazione devono restare aperti ogni giorno, compresi i festivi, non meno di sei ore, da stabilirsi dall'Ufficio tecnico erariale, con riguardo al maggior comodo degli interessati. Nel caso dei Comuni in cui vi sia un limitato numero di interessati, o si verificano altre circostanze particolari, l'Ufficio tecnico erariale, previo consenso della Commissione censuaria comunale, può limitare le operazioni di pubblicazione a dati giorni della settimana e ad un minore numero di ore, sempre con riguardo al maggiore comodo degli interessati medesimi.

71. Reclami contro i dati dell'accertamento. - Tutti gli interessati direttamente o a mezzo di procuratori od incaricati, entro il termine stabilito per la pubblicazione, hanno facoltà di presentare reclami alla Commissione censuaria comunale sulla intestazione e sulla misura della consistenza delle rispettive unità immobiliari, nonché sull'applicazione alle medesime della categoria e classe.

Il mandato può risultare anche da lettera con firma autenticata dall'autorità comunale, da unirsi al reclamo.

I reclami devono essere presentati all'assistente alla pubblicazione, il quale è tenuto a numerarli, iscrivendoli in un apposito protocollo ed a rilasciarne ricevuta.

72. Reclami verbali. - I reclami possono farsi dagli interessati o dai loro incaricati anche a voce all'assistente, il quale, in tal caso, ne redige processo verbale invitando gli interessati a sottoscriverlo. Qualora alcuno di essi non possa o non voglia sottoscrivere ne deve essere fatta espressa menzione.

73. Modalità per la compilazione dei reclami. - Per ogni Comune devono farsi reclami separati ancorché riflettano la stessa ditta; in ciascun reclamo devono essere indicati, distintamente per ciascuna unità immobiliare urbana, i motivi per i quali si reclama.

74. Reclami sulla consistenza. - Nei reclami sulla consistenza gli interessati, qualora non vi abbiano già provveduto, devono produrre una regolare planimetria dell'unità immobiliare urbana, firmata da ingegnere o architetto o perito edile o geometra, iscritti nei rispettivi albi professionali.

Può reclamarsi sulla consistenza anche in mancanza della detta planimetria; in tal caso la spesa occorrente per la verifica nell'ipotesi che il reclamo risulti infondato, è a carico del reclamante. A tale fine il reclamo dovrà essere accompagnato da ricevuta comprovante l'avvenuto versamento di un deposito provvisorio, secondo le norme che saranno stabilite dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

75. Reclami sulla categoria e classe attribuite. - I reclami sull'applicazione della categoria e della classe, devono indicare le unità immobiliari della stessa zona censuaria che risultino, nei confronti con quella del ricorrente, collocate in una categoria o in una classe diverse quantunque abbiano la stessa destinazione ordinaria e le stesse caratteristiche.

In mancanza di tali indicazioni il reclamo non può essere esaminato.

Le disposizioni previste nei precedenti comma non si applicano nei riguardi delle unità immobiliari che, rientrando nelle eccezioni previste dall'art. 8 non hanno avuto applicata la classe. In tali casi, il reclamo potrà riguardare soltanto la misura della rendita catastale attribuita, indicando quella

diversa che si ritiene spettante.

76. Reclami irregolari. - Qualora durante la pubblicazione vengano presentati reclami che in tutto o in parte non siano conformi alle disposizioni dei paragrafi precedenti, deve l'assistente invitare i reclamanti a rettificarli indicandone loro il modo e avvertendoli che i reclami stessi devono essere rettificati e nuovamente presentati prima della scadenza del termine fissato nell'art. 69.

77. Attestazione della presentazione del reclamo. - La ricevuta rilasciata all'atto della presentazione dei reclami è l'unico titolo per comprovare che essi vennero presentati nel termine prescritto.

La mancata presentazione dei reclami si considera agli effetti del catasto come piena accettazione da parte degli interessati dei dati iscritti nelle rispettive partite o negli altri atti pubblicati.

78. Divieto di copia degli atti pubblicati. - E' fatto divieto all'assistente ed a chiunque altro di estrarre tipi o copie delle mappe e degli altri atti in pubblicazione.

Sono eccettuati dal divieto soltanto le schede delle partite, delle quali è data facoltà ai rispettivi possessori di trarre copia nell'ufficio.

79. Esame dei reclami e verificazioni. - Chiusa la pubblicazione l'Ufficio tecnico erariale procede alle verificazioni che ritiene necessarie per esprimere il suo parere sul merito dei reclami.

Per le verificazioni per le quali occorre eseguire sopralluogo, l'Ufficio tecnico erariale deve avvertire i singoli reclamanti della data in cui avrà luogo la visita con le modalità indicate nell'art. 55 invitandoli ad intervenire. Lo stesso Ufficio deve inoltre avvertire della visita la Commissione censuaria comunale, invitandola a farvi intervenire uno o più dei suoi membri, affinché sia in grado di decidere in prima istanza sui reclami.

La visita si esegue anche senza il concorso dei reclamanti o dei loro delegati o dei componenti la Commissione censuaria se, malgrado l'invito, non intervengono.

80. Decisione della Commissione censuaria comunale sui reclami. - Compite le verificazioni ed esaminati i reclami, l'Ufficio tecnico erariale li trasmette, con le sue osservazioni, alla Commissione censuaria comunale, affinché decida in prima istanza in merito ad essi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data del ricevimento. Le decisioni della Commissione censuaria comunale vengono ritirate dall'Ufficio tecnico erariale insieme agli altri atti.

81. Pubblicazione delle decisioni della Commissione censuaria comunale e ricorsi in appello. - L'Ufficio tecnico erariale deve portare a conoscenza degli interessati le decisioni della Commissione censuaria comunale, depositandole alla sede del Comune insieme agli originali dei reclami cui si riferiscono ed alle proprie osservazioni in merito.

Dell'avvenuto deposito e del tempo concesso per esaminare gli atti e produrre ricorso in appello, deve essere dato avviso dall'Ufficio tecnico erariale con manifesto da pubblicarsi con le modalità previste dall'art. 69.

Le decisioni della Commissione censuaria comunale devono essere pubblicate. Tale pubblicazione si esegue sotto la sorveglianza di un assistente scelto dall'Ufficio tecnico erariale anche fra il proprio personale.

Gli interessati hanno facoltà di ricorrere in appello alla Commissione censuaria provinciale contro le decisioni della Commissione censuaria comunale entro 30 giorni dall'inizio della pubblicazione.

L'assistente riceve i ricorsi in appello, li numera e li iscrive in apposito protocollo rilasciandone ricevuta che è l'unico titolo per comprovarne la tempestiva presentazione.

La mancata presentazione dei ricorsi, durante i 30 giorni stabiliti, si considera agli effetti del catasto come piena accettazione da parte degli interessati delle decisioni della Commissione censuaria comunale.

82. Ricorsi dell'Ufficio tecnico erariale. - L'Ufficio tecnico erariale ha facoltà di produrre i ricorsi contro le decisioni della Commissione censuaria comunale negli stessi termini imposti agli interessati.

I ricorsi dell'Ufficio devono essere presentati nei termini previsti nel precedente paragrafo alla Commissione censuaria provinciale che è tenuta a rilasciarne ricevuta. Della presentazione dei propri ricorsi l'Ufficio tecnico erariale deve dare comunicazione agli interessati.

83. Termine dell'accettazione dei ricorsi. - Alla scadenza del termine fissato per la pubblicazione, l'assistente chiude il protocollo dei reclami con apposita dichiarazione. Alla detta chiusura, con un preavviso di almeno sette giorni, deve essere invitata a concorrere la Commissione censuaria comunale, a mezzo dei suoi componenti. Tuttavia la chiusura può essere eseguita anche senza il concorso della Commissione censuaria se questa, malgrado l'invito, non interviene.

84. Trasmissione dei ricorsi in appello alla Commissione censuaria provinciale. - L'Ufficio tecnico erariale immediatamente o dopo aver apportate negli atti le correzioni corrispondenti alle decisioni della Commissione censuaria comunale divenute definitive, consegna alla Commissione censuaria provinciale, con le proprie osservazioni, i ricorsi in appello prodotti dagli interessati, allegando inoltre un elenco dei ricorsi prodotti di ufficio, già presentati alla stessa Commissione provinciale ai sensi dell'art. 82. Ai ricorsi devono essere uniti i relativi reclami originali presentati in sede di pubblicazione, con i pareri che ha dato su di essi e con le decisioni prese nei loro riguardi dalla Commissione censuaria comunale.

85. Decisioni sui ricorsi in appello. - Entro trenta giorni dalla consegna prevista nel paragrafo precedente, la Commissione censuaria provinciale, deve decidere in via definitiva sui ricorsi in appello, comunicando all'Ufficio tecnico erariale le decisioni adottate e restituendo gli atti.

Capo VIII - Dell'attivazione.

86. Allestimento degli atti per l'attivazione - Esaurite le operazioni previste nel capo precedente dopo che saranno state stabilite le tariffe con la procedura dell'art. 32 e seguenti, l'Ufficio tecnico erariale provvede all'allestimento degli atti necessari per eseguire l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano e cioè:

- a) lo schedario dei numeri di mappa, di cui all'art. 68 corretto in seguito ai risultati della pubblicazione e della trattazione dei reclami;
- b) lo schedario delle partite di cui all'art. 68 corretto come per la lettera a) e completato con l'aggiunta, per ogni unità immobiliare urbana, della rendita catastale. Sarà tenuta distinta la parte della rendita inerente ad ampliamenti o miglioni che beneficiano di esenzioni temporanee;
- c) lo schedario dei possessori di cui all'articolo 68 corretto come alla lettera a);
- d) tutti gli altri atti che la Direzione generale del catasto stimerà necessari o utili per l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano.

87. Manifesto per l'inizio della attivazione. - L'Ufficio tecnico erariale, con manifesto da pubblicarsi in ciascun Comune mediante affissione nei modi previsti per gli atti ufficiali, invita gli interessati:

- a) a domandare per iscritto la registrazione agli effetti del nuovo catasto edilizio urbano delle variazioni avvenute dopo la pubblicazione di cui al Capo VII, e di quelle avvenute anteriormente che, non risultando introdotte nei dati pubblicati non fossero state denunciate agli uffici di pubblicazione;
- b) a chiedere la correzione degli errori materiali di fatto (conteggio, scritturazione, e simili) riscontrati negli atti catastali;
- c) a prendere cognizione, presso l'Ufficio, del giudizio pronunciato sui loro ricorsi dalla Commissione censuaria provinciale in sede di appello, e a ricorrere, ove lo credano, contro di esse, entro il termine perentorio di 30 giorni, alla Commissione censuaria centrale, per questioni di massima o per violazione di legge.

88. Ricorsi dell'Amministrazione contro le decisioni in appello. - L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di ricorrere alla Commissione censuaria

centrale contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali, per gli stessi motivi e negli stessi termini previsti per gli interessati.

89. Aggiornamenti e rettifiche degli atti per la conservazione. - In seguito alle domande previste dall'art. 87 lettere a) e b) si apportano nelle partite le variazioni avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, si correggono gli eventuali errori materiali di fatto e si allestiscono gli atti di conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, e cioè:

- a) lo schedario dei numeri di mappa;
- b) lo schedario delle partite, nel quale sono raccolti, sotto il nome di ciascuna ditta censuaria, i numeri di mappa delle singole unità immobiliari urbane che le appartengono, con la consistenza e rendita catastale corrispondenti e nel quale dovranno essere tenuti in evidenza le ulteriori mutazioni;
- c) lo schedario dei possessori;
- d) tutti gli altri atti che la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali riterrà necessari ed utili per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano.

90. Inizio della conservazione del catasto edilizio urbano. - Compiuto per un intero distretto di imposte, od anche, nei casi speciali previsti dalla legge, solo per una parte dei Comuni o zone censuarie di uno stesso distretto di imposte, le operazioni indicate nell'articolo precedente, verrà stabilita, con decreto Ministeriale, la data da cui ha inizio, per ciascun distretto o zona censuaria, la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano da cui cessano le operazioni intese a mantenere aggiornato il catasto urbano preesistente. In base alle risultanze dei nuovi schedari delle partite si formano i ruoli per l'esazione dell'imposta nei modi che saranno stabiliti per legge.